

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. CLV
n. 1

RELAZIONE

SULL'ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

(Anno 2004)

(Articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 5 aprile 2006
—————

INDICE

PREMESSA	Pag.	5
----------------	------	---

PARTE PRIMA

L'ATTIVITÀ CONSILIARE

Capitolo Primo

1. L'attività delle Commissioni

a) Prima Commissione: <i>status</i> dei giudici tributari	Pag.	8
b) Seconda Commissione: studi e documentazione	»	10
c) Terza Commissione: formazione ed aggiornamento	»	12
d) Quarta Commissione: concorsi	»	15
e) Quinta Commissione: incompatibilità	»	16
f) Sesta Commissione: disciplinare	»	17
g) Settima Commissione: contenzioso	»	19
h) Ottava Commissione: contabilità e amministrazione	»	20

Capitolo Secondo

1. L'attività del Consiglio	Pag.	21
2. La Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria	»	23

PARTE SECONDA

LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Capitolo Primo

1. L'attività giurisdizionale delle Commissioni

a) Dati statistici	Pag.	28
b) L'attività delle Commissioni tributarie regionali	»	29
c) L'attività delle Commissioni tributarie provinciali	»	30
d) Esiti dei ricorsi con particolare riferimento all'Amministrazione Finanziaria	»	32
e) Organico dei componenti delle Commissioni tributarie	»	33
f) Il personale amministrativo	»	34
g) Le strutture materiali	»	36

PARTE TERZA
LE RIFORME

Capitolo Primo

1. Le riforme approvate dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005: valutazioni e prospettive		
a) Il nuovo <i>Status</i> del Giudice Tributario a seguito della modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992	Pag.	37
b) La modifica dell'articolo 7 comma 1 lettera d) decreto legislativo n. 545 del 1992	»	40
c) Parziale modifica dell'articolo 44 comma 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992	»	41
d) Ampliamento della giurisdizione tributaria		
1) Linee evolutive della giustizia tributaria	»	42
2) La riforma del 2001	»	43
3) La sentenza delle Sezioni Unite 2005/16766	»	45
4) Le nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria	»	46
e) Parziale modifica dell'articolo 22 comma 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992	»	50
f) Parziale modifica dell'articolo 53 comma 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992	»	51
g) L'abrogazione dell'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 546 del 1992 compatibilità con il sistema processuale tributario	»	52

Capitolo Secondo

1. Le riforme ritenute necessarie		
a) attribuzione di nuova denominazione degli organi di giurisdizione tributaria	Pag.	56
b) proposta di riforma dell'articolo 30 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1758	»	58
c) parziale modifica dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 545 del 1992	»	59
CONCLUSIONI	Pag.	60

**RELAZIONE AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SULL'ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

(1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2004)

PREMESSA

Con la presente relazione il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che sta vivendo la seconda consiliatura della sua storia, adempie ad una delle sue precipue attribuzioni previste dall'art. 24 lettera E) D.Lgs. 545/92, nella consapevolezza della importanza di questo passaggio, cadente annualmente, che rappresenta un raccordo istituzionale con il Parlamento, tramite il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il Consiglio, nell'interpretare detta norma in senso ampio, ha sempre svolto (questa è la settima volta) una relazione tendenzialmente esaustiva, comprensiva, da una parte, della raccolta e della elaborazione, con riferimento all'anno precedente, di tutte le rilevazioni dei dati relativi al funzionamento della Giustizia Tributaria, dei connessi servizi e dello stesso Consiglio, dall'altra, di valutazioni di politica giudiziaria, sollecitando le riforme ritenute ancora necessarie, al momento della redazione.

L'esigenza primaria sempre rappresentata, sotto questo secondo profilo, è quella di adeguare alcune norme dell'ordinamento giudiziario e del processo tributario, che ancora mal si inquadrano nell'auspicato contesto che vuole riaffermare, in maniera ancora più incisiva, la giurisdizionalizzazione della Giustizia Tributaria, il pieno status di giudice del componente delle commissioni tributarie, infine un processo tributario che garantisca la effettiva tutela dei diritti del contribuente, contrapposti a quelli del fisco, in una dialettica il più possibile paritaria.

La presente relazione cade, volutamente, a ridosso dell'avvenuta definitiva approvazione, da parte del Parlamento, di quella che può essere definita una mini riforma della Giustizia Tributaria, inserita come emendamento alla legge di conversione del DL 203/2005.

Va subito detto, anche in queste brevi note di premessa, che questo intervento legislativo riveste carattere di particolare importanza per un duplice ordine di motivi. Innanzi tutto, perché soddisfa la forte attesa di tutto lo specifico mondo giudiziario ed anche del Consiglio di Presidenza, la cui futura attività sarebbe stata notevolmente e negativamente condizionata, qualora la norma dell'art. 11 del D. Lgs. 545/92 fosse rimasta invariata. In secondo luogo, perché, quasi totalmente, la riforma, nella quale si è registrata una convergenza pressoché unanime delle forze politiche (a parte le inevitabili contrapposizioni in sede parlamentare), e rispetto alla quale, anche il Consiglio ha potuto esprimere il proprio parere in un rapporto di auspicata e realizzata collaborazione istituzionale, si inquadra nel contesto e si orienta nella

direzione sopra segnalata, salvo qualche riflessione che pure sarà sviluppata nel corso della relazione stessa.

Una schematica e non esaustiva elencazione dei punti più qualificanti della riforma (sia pure limitati parzialmente soltanto a quella ordinamentale), induce a ben sperare in un ulteriore percorso legislativo che potrà essere indirizzato ad altri più significativi traguardi.

Certo, come poi si dirà, la previsione di una effettiva inamovibilità del Giudice tributario, fino alla conclusione della sua attività prevista al compimento dei 75 anni, (ma non costituente in nessun caso rapporto di pubblico impiego), col solo obbligo quinquennale di rotazione, all'interno della stessa commissione, rafforza lo status giuridico del magistrato.

Certo, la nuova disciplina delle procedure di trasferimento e di ingresso dall'esterno dei giudici tributari, razionalizza il sistema, evita inutili attività del Consiglio, offre una maggiore apertura al reclutamento dei giudici tributari dall'esterno.

Certo, l'inserimento dei criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari, sotto il profilo della laboriosità, diligenza e attitudine - criteri già immaginati da questo Consiglio, ma ritenuti illegittimi dalla giustizia amministrativa - consente l'effettivo esercizio dei poteri dell'organo di autogoverno stesso, che potrà disporre di utili elementi cognitivi, utilizzabili, appunto, per valutare concretamente l'attività del magistrato, al fine di conferirgli gli incarichi richiesti, superando la rigida applicazione numerica delle tabelle. Il Consiglio, ovviamente, procederà, quanto prima, alla riscrittura delle stesse tabelle, recependo lo spirito innovativo della normativa, che pone le premesse per raggiungere l'ulteriore risultato da tempo auspicato, e cioè la pari dignità di tutti i giudici tributari.

Già in questa sede, però, non si può non sottolineare, non senza rammarico, che la esclusione della norma (pure inserita nel progetto di legge) che prevedeva il cambio della denominazione delle commissioni tributarie che avrebbero dovuto chiamarsi "Tribunale Tributario e di Corte d'Appello Tributaria", ha lasciato un senso di delusione. Come si è più volte detto, la questione non è formalistica. La diversa denominazione avrebbe consentito e consentirà una connotazione e un richiamo più incisivo alla giurisdizionalità. L'abbandono poi di tutta la parte che concerne il trattamento economico dei magistrati, che non richiedeva un aumento delle retribuzioni, ma voleva realizzare soltanto una più razionale ed equa distribuzione dei compensi, evitando che qualcuno possa continuare a percepire reddito per lavoro non personalmente prestato, è un tema sul quale il Consiglio non potrà non ritornare, unitamente alla richiesta di adeguamento del trattamento economico degli emolumenti variabili, fermi oramai da oltre quattro anni. Sulle altre questioni, tutte pendenti, si rinvia al testo della relazione.

Qui va solo puntualizzato che, se nella premessa alla relazione dello scorso anno, il Consiglio lamentava la scarsa attenzione che il legislatore poneva per i problemi della Giustizia Tributaria, in apertura della presente si può cogliere il dato significativo di una inversione di tendenza - non solo da parte del Parlamento ma

anche da parte del Ministro - sulla quale il Consiglio ritiene di poter far ulteriore affidamento.

L'attenzione dovrà essere sempre maggiore, anche nella non lontana prospettiva dell'avvio di un processo di armonizzazione della Giustizia Tributaria italiana nel contesto europeo. Il nostro Paese dovrà essere impegnato su questo fronte in prima linea, poiché il proprio modello, sul piano della riconosciuta giurisdizionalizzazione, è molto più avanti rispetto a quello degli altri Paesi membri della Comunità. Basti ricordare soltanto che il Consiglio della Giustizia Tributaria non ha omologhi sul piano europeo e forse mondiale.

PARTE PRIMA

L'ATTIVITA' CONSILIARE

Capitolo I

1. L'attività delle Commissioni.

a) Prima Commissione: status dei magistrati tributari.

Questa Commissione, in conformità a quanto stabilito dall'art.6 del regolamento, che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza, ha la tenuta del fascicolo personale di tutti i giudici tributari.

Provvede, al loro costante aggiornamento mediante l'inserimento di specifici provvedimenti (ed atti attinenti agli stessi giudici), relativi alle assenze, alle sospensioni per cariche elettive, ai procedimenti riguardanti le decadenze per incompatibilità e disciplinari, alle dichiarazioni annuali sostitutive di atto di notorietà in ordine all'assenza di eventuali cause di incompatibilità, all'aggiornamento dell'elenco dei posti che si rendono man mano vacanti (eseguito con sistemi informatici). E' suo compito, inoltre, vigilare sul rispetto, da parte dei Presidenti di Commissione, dei criteri vigenti, per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti, nonché per l'assegnazione dei singoli ricorsi tra le varie sezioni. Svolge, infine, attività di supporto agli altri Uffici del Consiglio di Presidenza.

La Commissione prima, che sovrintende all'attività dell'Ufficio "STATUS" dei giudici tributari, nell'anno 2004, ha esaminato 1.111 atti ed adottato 849 deliberazioni per la successiva approvazione del Consiglio, secondo l'elenco che segue:

1) assenze per maternità, malattia e aspettativa	n. 150
2) nomine ed incarichi di ff. ff., incarichi provvisori, riammissioni.....	n. 28
3) sospensioni per cariche elettive	n. 14
4) cessazioni per limiti di età, dimissioni e decessi.....	n. 240
5) varie: composizioni sezioni, collegi, calendari, garante del contribuente, applicazioni, assegnazioni, ripartizioni ricorsi, annullamento decreti, risposte a quesiti	n. 417

Nel 2004, ha disposto, inoltre, per il Consiglio la risoluzione n. 10, che detta le norme da seguire nell'emanazione, da parte dei Presidenti di Commissione e di Sezione dei decreti relativi alla composizione delle Sezioni e dei collegi giudicanti.

Attraverso un attento controllo di detti decreti, ha vigilato sull'effettivo rispetto dei criteri formulati in detta materia.

Ha predisposto, altresì, un'altra risoluzione, la n. 6 del 15 giugno 2004, con la quale sono state poi date precise direttive ai Presidenti delle Commissioni tributarie, ai Presidenti di sezione e ai singoli giudici tributari, in materia di assenze dalle udienze, controllandone, successivamente, l'effettivo rispetto.

E' opportuno in questa sede fornire i dati relativi all'organico e all'effettive presenze, dei giudici tributari, nonché al numero complessivo delle sezioni attive:

- organico complessivo magistrati tributari	n. 8.484
- organico complessivo dei magistrati tributari in servizio al 1° gennaio 2004.....	n. 5.871
- magistrati tributari in servizio al 31 dicembre 2004	n. 5.645
- sezioni attive	n. 1.155

Nel corso dell'anno 2004, sono cessati dalle funzioni n. 240 giudici tributari di cui n. 155 per raggiunti limiti di età, n. 40 per decesso, n. 45 per dimissioni.

b) Seconda Commissione: studi e documentazioni

La II Commissione, ha competenza in ordine alla redazione dei pareri e delle proposte previste dalla legge o richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo studio ed alla segnalazione di iniziative legislative in tema di ordinamento dei giudici tributari e di giustizia tributaria, all'esame ed alla predisposizione delle risposte relative alle interrogazioni ed interpellanze parlamentari, con riferimento alle quali il Consiglio di Presidenza svolge, di norma, attività consultiva a favore dello stesso Ministero, alla preparazione delle pubblicazioni del Consiglio, alla cura della sua biblioteca e della rassegna stampa.

Nel corso del 2004, detta Commissione ha predisposto i seguenti schemi di pareri approvati dal Consiglio di Presidenza:

prot. 1425/04 – assenze dal servizio per espletamento funzioni di udienza da parte di un giudice tributario dipendente della Regione Lazio -

prot. 3518/04 – CTP Foggia – Formazione fascicolo d'ufficio a seguito di atto di costituzione ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 546/1992 -

prot. 13357/04 – CTP Alessandria – Sostituzione del Presidente della Commissione in caso di assenza o impedimento -

prot. 13388/04 – CTP Macerata – Invio documenti via fax -

prot. 14081/04 - Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Sospensione dei termini prevista dall'art. 4 del D.L. 4.11.2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla L. 27.12.2002, n. 286 -

prot. 14453/04 – CTP Varese – Invito a risolvere la problematica investendo il Presidente della Commissione -

prot. 15437/04 – CTP Rieti – Modalità di proposizione della rinuncia al ricorso -

Ha predisposto, inoltre, n. 10 proposte di risoluzioni.

Con riferimento, invece, all'attività relativa alla cura delle pubblicazioni del Consiglio, la Commissione, pur raccogliendo tutti gli atti rilevanti al fine della pubblicazione del Quaderno n. 10, non ha potuto completare gli adempimenti necessari per procedere alla pubblicazione medesima, attesa la coincidente indisponibilità dei fondi previsti per essa in bilancio, diversamente stornati per attività più urgenti e rilevanti.

Le interrogazioni sono state le seguenti:

prot. 463/04 – Interrogazione Sen. DANIELI n. 3-01317 – risposta interlocutoria all'Ufficio del Coordinamento Legislativo -

prot. 1898/04 – (seduta dell'1.3.2004) - Interrogazione Sen. EUFEMI n. 3-01223 – comunicazione dati definitivi al 31.12.2003, dei procedimenti sospesi a seguito di condono -

prot. 15083/04 – (seduta del 23.11.2004) - Interrogazione On. DI GIOIA n. 4-11524 – sfratto esecutivo dell'immobile ove ha sede la CTR Puglia - Sez. staccata di Foggia -

prot. 15505/04 – (seduta del 21.12.2004) – Interrogazione On. COSTA n. 4-07662 – ampliamento (da 3 a 5) del numero delle sezioni operanti presso la sezione staccata di Lecce -

c) Terza Commissione: formazione ed aggiornamento dei giudici tributari.

La professionalità del giudice tributario, di cui sono componenti essenziali la formazione e l'aggiornamento costante, presupposto indispensabile per un efficiente ed autorevole esercizio della funzione giurisdizionale, da sempre avvertita, oggi è divenuta un'esigenza insopprimibile per le seguenti ragioni:

- la giurisdizione tributaria ha assunto sempre più le connotazioni di un potere diffuso, nel senso che la funzione è esercitata dal singolo giudice, libero da vincoli gerarchici;
- la giurisdizione esclusiva, recente conquista, ha trasferito alle Commissioni Tributarie tutte le controversie fiscali e, quindi, anche quelle che venivano trattate dai Tribunali ordinari;
- i continui mutamenti legislativi, rendono sempre più difficile e complessa la funzione interpretativa, anche per la necessità di adeguare la legislazione nazionale alle direttive comunitarie.

La stessa indipendenza interna ed esterna dei giudici tributari e la pari dignità tra gli stessi, sono traguardi che postulano un'adeguata attrezzatura culturale.

Peraltro, il cittadino avverte sempre più l'esigenza di poter contare su un giudice capace e preparato, che sappia fare giustizia fin dal primo grado di giudizio, in modo da evitare il più possibile il ricorso ai dispendiosi mezzi di impugnazione.

Il contatto ed il confronto tra i giudici tributari, infine, è un mezzo idoneo a favorire la ricerca e l'acquisizione di una cultura comune e, quindi, la omogeneizzazione, almeno parziale, della interpretazione normativa.

Questa cultura comune, assume un particolare rilievo nella giustizia tributaria, ove si trovano ad operare soggetti eterogenei per attività professionali, esperienze, interessi culturali ed è, quindi, particolarmente alto il rischio della disomogeneità.

In questa ottica, si colloca l'iniziativa assunta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, diretta a rendere stabile e duraturo l'aggiornamento dei giudici tributari, attraverso percorsi formativi in cui il sapere scientifico, proprio dell'Università, si intrecci con la prassi di una giurisdizione che ha ormai raggiunto la piena parità con le altre.

La Commissione ha svolto, quindi, tutte le attività preparatorie ed esecutive resesi necessarie per portare avanti e gestire alcuni corsi di formazione. Merita primaria importanza la convenzione, tra il Consiglio di Presidenza, la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze e la Seconda Università degli Studi di Napoli, avente ad oggetto l'affidamento di un incarico alla scuola "Jean Monnet," finalizzato alla organizzazione di un corso di perfezionamento in giustizia tributaria istituito ed attivato poi nell'anno accademico 2003-2004, in San Leucio (Caserta), con la partecipazione di docenti universitari ed esperti di chiara fama.

Nella stessa convenzione, si è poi assunto l'impegno in ordine alla prosecuzione nel successivo anno accademico, di altro corso al fine del rilascio del titolo di Master.

Detto corso, che ha visto la partecipazione di circa 200 giudici tributari, è stato articolato in sei moduli di due giornate continuative per ogni mese (Venerdì e Sabato), per complessive 96 ore di lezione frontali; nel primo semestre dell'anno 2004, le lezioni sono state, peraltro, integrate da varie conferenze per 25 ore aggiuntive.

L'iniziativa della formazione è stata ispirata alla mobilità degli strumenti didattici, funzionali a specifiche esigenze. La programmazione del 2004, si è effettuata, con l'obiettivo di perfezionare il rapporto di interscambio tra le istituzioni coinvolte ed i partecipanti ai corsi, non solo nella fase esecutiva del programma (interventi post - relazioni, seminari), ma anche in quella della analisi dei risultati (schede valutative).

Nella prospettiva di un completamento dell'attività di studio svolta a San Leucio, si è ritenuta l'opportunità, da parte del Consiglio di Presidenza, di raccogliere le relazioni ivi discusse, per offrire a tutti i giudici tributari un resoconto scritto dei temi affrontati ed anche un materiale di consultazione.

E' stato pubblicato, pertanto, il volume "sistema di garanzie e processo tributario" – Satura Editrice – Napoli.

Nel quadro delle iniziative intraprese, merita una menzione anche l'organizzazione, maturata, peraltro, proprio nel secondo semestre 2004, del Corso di Perfezionamento Scientifico e di Alta formazione per i giudici tributari, dovuta alla collaborazione intercorsa tra questo Consiglio di Presidenza e l'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, con il supporto dell'Associazione Magistrati Tributari dell'Emilia Romagna.

Detto Corso, con inizio del 1° modulo il 17 dicembre 2004, è stato articolato in nove seminari, per la durata di sette mesi per complessive 66 ore di didattica frontale, con obbligo di frequenza, esame finale e verifica dei risultati acquisiti.

Il Consiglio di Presidenza, ha ritenuto utile ed opportuno patrocinare l'organizzazione (ovviamente su proposta della competente Commissione), di altri seminari sollecitati e strutturati su iniziativa dei Presidenti delle Commissioni regionali:

- Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (15, 22, 29 gennaio e 5 febbraio 2004) in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, tema trattato: "Questioni attuali sostanziali e processuali di diritto tributario";
- Commissione Tributaria Provinciale di Genova (18 giugno 2004) temi trattati:
 - a) I tributi locali – problemi sostanziali e processuali; b) Controversie catastali;
- Commissione Tributaria Regionale per il Friuli Venezia Giulia, (5 luglio 2004), sul tema: "La riforma del diritto societario e l'IRES";
- Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Palermo, (16 ottobre 2004) e Catania (23 ottobre), temi trattati:
questioni attuali di diritto processuale tributario; l'IRES presupposti, regime impositivo, raffronti con la vigente disciplina impositiva delle società;
- Commissione Tributaria Regionale della Puglia, (2 3 e 4 dicembre 2004), temi trattati:

a) Bilancio e contabilità; b) Ordinamento giudiziari; c) Procedimento innanzi le C.T.P e C.T.R.; d) Le presunzioni ed i documenti di prova; e) Le impugnazioni e la esecuzione delle sentenze; f) La sentenza;

- Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo – L'Aquila (10 dicembre 2004), temi trattati:

oggetto e materia di competenza della Giurisdizione Tributaria; atti impugnabili; notifiche degli atti; recente evoluzione della Giurisprudenza.

E' stato organizzato, con il patrocinio del Consiglio, un altro corso da parte dell'A.M.T. di Milano – Regione Lombardia, con l'Università degli Studi di Milano nell'anno Accademico 2004-2005, mentre al corso svolto dal CSM cod. 1163 (6-7 luglio 2004), sul tema: "Il punto sul rito civile", il Consiglio ha designato, per la partecipazione cinque giudici tributari.

Con le suddette iniziative l'organo di autogoverno ha inteso rendere partecipi tutti i magistrati tributari delle principali questioni che animano il dibattito in materia tributaria.

La presentazione dei programmi di formazione e di aggiornamento professionale dell'anno 2004, è come di solito accompagnata da una specifica descrizione dei singoli corsi, descrizione che appare innovata, rispetto agli anni precedenti, perché per ogni corso si sono voluti individuare fin dal primo momento gli obiettivi formativi, l'oggetto specifico del corso e gli strumenti metodologici che sono stati utilizzati. Ciò al fine di permettere una scelta più consapevole da parte dei giudici tributari, del proprio percorso formativo e di consentire, attraverso gli strumenti di valutazione, la verifica sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

d) Quarta Commissione: concorsi

Nel corso dell'anno 2004, il Consiglio, su proposta della Commissione in esame, ha proceduto a bandire tre concorsi per la copertura in totale di n. 18 posti vacanti. Il primo ha visto la messa a concorso di n. 7 posti per Presidenti di Commissioni Tributarie provinciali e regionali (pubblicato in G.U. n. 17 del 02/03/2004); il secondo per n. 10 posti (7 di Presidente di Commissione e 3 di Presidente di Sezione) (G.U. n. 57 del 20/07/2004); il terzo per n. 1 posto di Presidente di Commissione (G.U. n. 89 del 09/11/2004).

Il primo concorso ha comportato l'esame di n. 114 domande, per n. 199 scelte preferenziali (si precisa che ogni candidato può effettuare più scelte preferenziali in ordine alle sedi di assegnazione).

Questo concorso, nella fase finale del procedimento, con le delibere di graduatoria e nomina in corso di approvazione, è stato annullato a seguito della sentenza del T.A.R. del Lazio che ha dichiarato nullo il D.M. 6.6.2002 relativo alla modifica delle tabelle E ed F.

Per il secondo concorso sono state presentate n. 26 domande, per complessive 139 scelte relative alle sedi.

Anche questo concorso è stato successivamente annullato per la stessa ragione.

Il terzo ha comportato l'esame di n. 23 domande per complessive n. 23 scelte.

Nel corso dell'anno 2004, la Commissione ha provveduto a completare gli adempimenti relativi ai concorsi già espletati ed ha proposto al Consiglio complessivamente n. 186 delibere.

Sono da evidenziare, altresì, ulteriori attività non strettamente connesse allo svolgimento dei concorsi come ad esempio quelle attinenti le relazioni con il pubblico, che si sono estrinsecate, sia nel ricevere gli interessati alle procedure concorsuali, sia nel dare informazioni su tali procedure per via telefonica o e-mail.

Si è provveduto, poi, ai fini di correggere la disomogeneità riscontrata nei dati statistico-comparativi, alla predisposizione di un modello di certificazione informatizzato identico per tutti i candidati, che è stato reso operativo, dal 27 aprile 2004.

Il modello è stato predisposto, in collaborazione con il reparto informatico del Dipartimento delle Politiche Fiscali – Ufficio Amministrazione delle Risorse, con la S.O.G.E.I. e, naturalmente, con la segreteria informatica in sede.

e) *Quinta Commissione: incompatibilità.*

Poiché il Consiglio, nel corso del 2004, ha proseguito la propria opera sulla scia dell'impegno intrapreso nell'anno 2003, la Commissione ha dedicato particolare attenzione nel rilevare e perseguire le cause di incompatibilità dei giudici tributari.

Come già per le precedenti annualità, è stato predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto forma di questionario, inviato poi a tutte le Commissioni Tributarie per la successiva obbligatoria compilazione da parte di ciascun giudice (obbligo sanzionato disciplinarmente).

Il modello è stato redatto in maniera tale da far emergere tutte le eventuali situazioni di incompatibilità, previste dall'art. 8 del D.Lgs 545/92, a seconda che si riferiscano a situazioni attinenti lo status personale del giudice, ovvero, a quello del coniuge, parente fino al secondo grado o affine in primo grado.

Le risposte pervenute incomplete, avendo determinato l'attivazione dei poteri ispettivi del Consiglio, hanno comportato la formulazione di ulteriori richieste, all'interessato, alle Commissioni Tributarie di appartenenza e alla Pubblica Amministrazione. In particolari casi di necessità, sono stati attivati anche interventi della Guardia di Finanza.

Tutte le volte in cui, già dalle risposte date nel questionario sono emerse evidenti ragioni di incompatibilità, il procedimento è stato subito instaurato, con la concessione all'interessato di un termine di trenta giorni per la presentazione di memorie difensive, fatto salvo il suo diritto di richiedere l'audizione personale, con la facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore scelto tra gli iscritti agli albi professionali di avvocati o di dottori commercialisti ovvero tra i giudici tributari.

Nel corso dell'anno 2004, la Commissione ha proposto al Consiglio l'esame di 5.398 dichiarazioni sostitutive di atti notori, di numerosi esposti di privati e infine di segnalazioni delle Commissioni tributarie e/o degli Uffici delle Entrate, riguardanti presunte situazioni di incompatibilità.

Tale attività, ha comportato la predisposizione dei seguenti atti:

- n. 61 proposte di delibera di aperture di procedimenti di decadenza;
- n. 135 proposte di delibera di richieste di chiarimenti agli interessati e di notizie al Ministero delle Finanze;
- n. 49 proposte di delibera di convocazione;
- n. 22 proposte di delibera di decadenza;
- n. 43 proposte di delibera di archiviazione di procedimenti di decadenza;
- n. 74 proposte di delibera di archiviazione atti;
- n. 451 proposte di delibera di non luogo a procedere;
- n. 487 lettere interlocutorie preliminari delle delibere;
- n. 1.262 comunicazioni delle delibere.

I dati relativi alla suddetta annualità, si caratterizzano per il notevole e significativo aumento delle proposte di delibera pari a n.835, rispetto a quelle del 2003 (n.330).

f) Sesta Commissione: disciplinare.

Detta Commissione ha due diverse competenze e precisamente:

1) avvio e conduzione dell'istruttoria in ordine agli illeciti disciplinari contestati a carico dei giudici tributari, su iniziativa dei titolari dell'azione; predisposizione dei provvedimenti di cui all'art. 16 del D.Lgs. 545/92;

2) valutazione di tutte le ipotesi di decadenza previste dall'art. 12 del D.Lgs. 545/92, ad eccezione di quelle di cui alla lettera b) n. 1 che si riferiscono alle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 stesso D.Lgs..

In particolare la Commissione predispone le proposte di apertura del procedimento, le proposte di delibera di contestazione degli addebiti disciplinari, il decreto di fissazione della discussione nei procedimenti disciplinari stessi; forma l'originale del testo delle decisioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari di sospensione obbligatoria o facoltativa dalle funzioni. Ha inoltre il compito di vigilare sul funzionamento delle Commissioni tributarie e di predisporre ispezioni.

Per quanto concerne i procedimenti relativi alla decadenza dei giudici tributari, la Commissione, predispone dapprima le delibere di apertura del procedimento e successivamente le delibere di contestazione e di convocazione dei giudici interessati.

Predispone, infine, le delibere di decadenza e formula la proposta di presa d'atto dei decreti di decadenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La Commissione tiene il registro degli esposti dei giudici tributari, pubbliche autorità ed altri soggetti pubblici e privati, quello delle iniziative disciplinari, il registro relativo alle convocazioni, agli esposti e notizie relative alle ipotesi di decadenza ed, infine, quello dei soggetti sottoposti in sede penale a pene accessorie.

Si riportano di seguito i dati relativi ai procedimenti disciplinari di cui la Commissione si è fatta promotrice nel corso dell'anno 2004, predisponendo schemi di delibera e quant'altro necessario.

I procedimenti disciplinari avviati sono stati 15, tutti ad iniziativa del Presidente delle Commissioni Tributarie Regionali. Gli illeciti contestati sono: 3 per tardivo deposito di sentenze, 3 per pendenza di procedimento penale, 8 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico, 1 per omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Dal canto suo il Consiglio, nel corso del medesimo anno, ha definito n.14 procedimenti disciplinari, precisamente con:

una condanna con l'applicazione della sanzione dell'ammonimento per comportamento non conforme ai doveri o la dignità del proprio Ufficio;

tre assoluzioni, di cui una per contestato tardivo deposito di sentenze e due per comportamento non conforme ai doveri o alla dignità del proprio Ufficio;

una dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sul procedimento disciplinare.

Sempre nel corso nel 2004 sono stati sospesi due procedimenti disciplinari (ex art.11, II comma del Regolamento disciplinare) ed emessi n.7 provvedimenti di sospensione dalle funzioni ai sensi degli articoli 13 e 14 del già citato Regolamento.

Le impugnazioni avverso i provvedimenti disciplinari sono state n. 4.

Con riferimento ai procedimenti di decadenza di cui si è detto, la Commissione, sempre relativamente all'anno 2004, ha proposto:

- n. 14 schemi di delibera di apertura di procedimento di decadenza;
- n. 6 schemi di delibera di decadenza;
- n. 7 schemi di delibera di archiviazione per procedimenti di decadenza;
- n. 11 schemi di delibera di presa d'atto di decreti di decadenza;

g) Settima Commissione: contenzioso.

Malgrado la lieve flessione – rispetto agli anni precedenti – delle impugnative proposte dagli interessati, avverso le delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e dei conseguenti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'attività della Commissione è stata notevole.

Essa comporta l'esame, lo studio e l'approfondimento dei ricorsi giurisdizionali, con la conseguente predisposizione delle relazioni all'Avvocatura dello Stato, contenenti osservazioni e difese per consentire la costituzione e la resistenza in giudizio nei predetti ricorsi. Opera, altresì, per assicurare l'esigenza di avere costanti rapporti con l'Avvocatura ed il T.A.R., al fine di conoscere tempestivamente lo stato degli atti.

Anche nel caso di ricorsi straordinari al Capo dello Stato, la Commissione, dopo aver valutato i motivi dell'impugnativa, predispone le necessarie relazioni per il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Allo stesso modo, la Commissione, una volta ritenuti fondati i motivi posti alla base delle varie tipologie di ricorsi, predispone i necessari provvedimenti di autotutela.

Nell'anno 2004, a fronte di altrettanti ricorsi proposti avverso le delibere consiliari o i decreti ministeriali, sono stati elaborati 14 rapporti per le Avvocature dello Stato.

I rapporti, invece, relativi ai ricorsi di appello davanti al Consiglio di Stato, avverso le sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, sono stati 9; solo 1 ha riguardato l'impugnativa di ordinanze cautelari.

Quanto ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, sono stati sottoposti al Consiglio 3 rapporti per il Dipartimento per le Politiche Fiscali.

Le prese d'atto dei favorevoli provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa e del Capo dello Stato (ordinanze cautelari, sentenze e decreti di rigetto dei ricorsi), adottate per altrettanti procedimenti giurisdizionali o amministrativi, sono state 21.

Anche per l'anno 2004, sono stati predisposti per il Dipartimento per le Politiche Fiscali (sebbene in misura inferiore rispetto agli anni precedenti), i rapporti concernenti gli inviti all'Avvocatura Generale dello Stato ad impugnare per Cassazione le numerose sentenze pronunciate in via equitativa dai Giudici di pace, che avevano riconosciuto ai magistrati tributari la spettanza dell'indennità giudiziaria.

In particolare, i rapporti sono stati 20, mentre 8 sono state le prese d'atto delle favorevoli sentenze della Suprema Corte.

h) Ottava Commissione: contabilità ed amministrazione

La Commissione, nel sovrintendere l'attività dell'Ufficio 8° ha provveduto in adempimento dei compiti previsti dal Regolamento di organizzazione e funzionamento - in conformità all'attività prestabilita - ad adottare i seguenti provvedimenti poi sottoposti alla deliberazione del Consiglio:

- Esame e studio di quesiti in merito al trattamento economico dei giudici tributari:
Totale delibere n. 33
- Predisposizione di delibere in merito al funzionamento delle Commissioni Tributarie nonché, su problematiche inerenti il funzionamento delle stesse:
Totale delibere n. 24
- Esame delle richieste di liquidazione onorari pervenute dalle Avvocature dello Stato e predisposizione delle delibere da sottoporre all'approvazione del Comitato di Presidenza:
Totale delibere n. 3
- Esame e studio di pratiche per cui non si è ritenuto opportuno predisporre proposte di delibere:
Totale n. 55

Inoltre, sono stati predisposti n. 2 schemi di risoluzione in merito, rispettivamente, all'adozione di un nuovo logo per le CC.TT. ed agli interessi e rivalutazione monetaria sui compensi dei giudici tributari.

Si rappresenta, da ultimo, che la Commissione ottava, nel corso del 2004, ha provveduto :

- alla redazione di n. 15 verbali delle sedute tenute dalla Commissione Amministrazione e Contabilità;
- all'aggiornamento e tenuta del registro della Commissione suddetta, ove le pratiche sono iscritte nell'ordine nel quale pervengono all'Ufficio.

Ha operato, peraltro, in stretto contatto con il Comitato di Presidenza specie per l'attività del Servizio Ragioneria. (Ufficio IX)

Capitolo II

1. L'attività del Consiglio

Subito dopo il proprio insediamento avvenuto nel marzo 2003, questo Consiglio ha effettuato una sostanziale modifica strutturale al proprio interno.

Attesa anche la diversa e allargata compagine (nella quale sono entrati i componenti di nomina parlamentare), ha articolato la propria composizione in otto Commissioni – organi collegiali composti da almeno 3 componenti – ciascuna delle quali, come si è già visto, ha una sua specifica ed in qualche misura, autonoma competenza e coordina il corrispondente ufficio.

Da quanto sopra detto, si evince che la quasi totalità delle attività strettamente amministrative svolte dal Consiglio (delibere, risoluzioni, pareri, ecc.), rappresentano le valutazioni e le relative decisioni in ordine a tutte le proposte o richieste formulate, dalle singole Commissioni, che, come è noto, non hanno alcun potere decisionale.

L'attività dell'organo di autogoverno dei giudici tributari, nell'anno 2004, si è articolata in 39 sedute, nelle quali sono state adottate complessivamente 2.349 delibere; sono state effettuate 37 audizioni nel corso di procedimenti disciplinari e/o per incompatibilità, nonché, 10 risoluzioni e 6 pareri.

E' stata anche adottata una delibera che ha disposto l'ispezione presso la Commissione Tributaria Provinciale di Varese svolta nei giorni 11 e 12 marzo 2004.

Ulteriore qualificante attività del Consiglio è quella del costante raccordo con il Comitato di Presidenza, i cui compiti sono previsti dall'art. 9 del Regolamento interno e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. E' un organo questo, presieduto dal Presidente del Consiglio di Presidenza, del quale fanno parte i due Vice Presidenti ed altri due componenti, che svolge un'attività di iniziativa e di indirizzo sotto il profilo contabile e amministrativo.

Nel corso dell'anno 2004, il Comitato ha effettuato 34 sedute, nelle quali ha adottato 136 proposte di delibera in materia per lo più contabile, riguardanti la contrattistica e gli atti squisitamente contabili (consuntivo 2003 e verifiche trimestrali sotto il controllo del Collegio dei Revisori).

Il Consiglio ha dedicato particolare attenzione anche all'aggiornamento ed alla formazione dei magistrati, e, sul punto, ci si riporta a quanto esposto nella lettera c) del primo capitolo.

Va sottolineata, infine, l'attività che si è posta in essere con riferimento all'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario. In esecuzione della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 27 maggio 2003 e delle risoluzioni nn. 8/2003 e 9/2003, il Consiglio ha organizzato, per la prima volta nel 2004, le cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario, cerimonie che si sono svolte nelle singole sedi delle Commissioni tributarie regionali, nei mesi di gennaio e febbraio.

I risultati ampiamente positivi, registrati attraverso la convinta e numerosa partecipazione di tutte le Autorità invitate, degli operatori della Giustizia tributaria e dei suoi utenti, hanno dimostrato la validità delle argomentazioni, che indussero il Consiglio ad adottare quella iniziativa, che si colloca nella scia di analoghe manifestazioni che, per obbligo normativo, vengono tenute dagli Organi delle altre giurisdizioni. Effettivamente ogni singola cerimonia, cui ha partecipato sempre un delegato del Consiglio, ha rappresentato un importante momento di riflessione sui complessi problemi della giustizia tributaria e di pacato confronto tra magistrati, appartenenti ad ordini professionali, autorità locali e contribuenti. Ogni settore – ovviamente anche le associazioni di categoria – non ha tralasciato di far sentire la propria voce, evidenziando carenze e formulando proposte, finalizzate ad una migliore organizzazione dell'attività dell'anno giudiziario che andava ad aprirsi.

2. La Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

La Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria si articola, com'è noto, in *Segreteria Amministrativa*, *Segreteria Tecnica* e *Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione dell'Attività Informatica*.

In particolare, la Segreteria Amministrativa si compone di 5 elementi di cui due di Area C2 che attendono alle questioni di maggior rilevanza (decreti, corrispondenza con il DPF, relazioni sindacali e relazioni di particolare importanza in stretta collaborazione con il Segretario Generale) e tre unità di Area B che espletano attività relativa alla gestione del Personale (rilevazione delle presenze, visite fiscali e corrispondenza interna tra il Servizio di Ragioneria ed il Segretario Generale per i molteplici adempimenti di relativa competenza). La predetta Segreteria ha utilizzato, nel corso dell'anno di riferimento, complessivamente n. 1.912 protocolli e l'attività effettivamente espletata nell'anno 2004, può essere quantificata in circa 150 atti tra provvedimenti e comunicazioni relativi alla elaborazione e gestione di:

- 1) assenze del Personale (art. 21), richieste visite fiscali;
- 2) cause di servizio;
- 3) organizzazione Forum P.A.
- 4) programmazione operativa
- 5) relazione al conto annuale
- 6) relazioni sindacali
- 7) seminari per l'aggiornamento e la formazione specialistica del Personale
- 8) part time, pagamento fatture e comunicazioni varie, ecc.

A tali attività, occorre aggiungere:

- la gestione dell'Archivio che, nel periodo in esame, ha curato, a seguito delle vicende personali dei giudici tributari, la movimentazione ed eliminazione di circa 2000 fascicoli ed ha utilizzato un quantitativo di protocolli pari a n. 16.415. A questa attività va aggiunta la trasmissione e la ricezione di circa 3000 fax e la gestione della corrispondenza sia in arrivo che in partenza pari a circa 8000 note per voce. L'archivio si compone di 7 elementi;
- la gestione del servizio di portineria e quello di anticamera, cui attendono tre dipendenti di Area A1 (supportati, non di rado, anche dagli autisti quando non impegnati nella conduzione delle auto di servizio);
- la gestione del servizio automobilistico, composto complessivamente da 5 elementi;
- la gestione del servizio centralino svolto da 3 unità.

La Segreteria Tecnica, che è composta di tre unità, è il perno attorno al quale ruota tutta l'attività del Consiglio e del suo stesso Presidente. Le principali competenze di detto ufficio sono (non è possibile fare tuttavia un'elencazione esauriente):

- 1) la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e del Comitato di Presidenza;

- 2) preparazione di tutte le sedute del plenum che si esplica dalla raccolta degli atti per la predisposizione degli ordini del giorno fino all'esecuzione delle relative delibere del Consiglio;
- 3) tenuta dell'archivio di tutta l'attività svolta dal Consiglio;
- 4) raccordo tra le Commissioni e la Presidenza;
- 5) supporto a tutta l'attività del Presidente, sia all'interno del Consiglio che all'esterno, seguendo e curando le relazioni che la massima autorità del Consiglio stesso deve intrattenere con le altre istituzioni.

Nel corso del 2004, la Segreteria tecnica ha predisposto n. 39 verbali relativi alle rispettive sedute consiliari, ha elaborato, con l'ausilio di registrazione audio, le 37 audizioni dei convocati sottoposti a procedimenti disciplinari o di incompatibilità, redigendo, poi, i relativi verbali. Ha elaborato, altresì, n. 34 verbali delle sedute del Comitato di Presidenza, con i conseguenziali adempimenti.

La *Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione dell'Attività Informatica* ha in primo luogo provveduto alla gestione del sito web e degli accessi internet nonché della posta elettronica del Consiglio e delle caselle nominali degli impiegati. Il numero di pratiche trattate a mezzo posta elettronica del Consiglio è stato pari a n. 140; ad esso deve aggiungersi la trattazione di 584 pratiche inerenti l'attività della stessa Segreteria Informatica. In particolare, per quanto concerne la gestione dinamica delle delibere consiliari, nell'anno di riferimento si è arrivati ad informatizzare circa 3000 delibere. Contestualmente, la *Segreteria Informatica* ha provveduto ad interagire con gli Uffici del Dipartimento per le Politiche Fiscali e con SOGEI, al fine di verificare la funzionalità della procedura in dotazione alle Commissioni Tributarie. Deve essere, inoltre, considerata la raccolta dei dati utili alla gestione dei compensi ai giudici tributari ed alle necessità di rilevazione statistica del Consiglio, nonché, la gestione e verifica delle procedure informatiche messe a disposizione del Consiglio.

Contestualmente a tale attività, la Segreteria Informatica ha continuato a partecipare a gruppi di lavoro unitamente al DPF e SOGEI, concernenti la "Trasmissione telematica degli atti delle Commissioni Tributarie" ed il "Miglioramento della Giustizia Tributaria".

Proprio nell'ottica del miglioramento e dell'efficienza della giustizia tributaria, il Consiglio di Presidenza ha valutato la forte utilità per i componenti delle Commissioni Tributarie di potere usufruire della banca dati denominata Italgire Web, gestita dalla Corte Suprema di Cassazione. Pertanto, anche alla luce della avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 181 del 04/08/04 del D.P.R. 195/04, il quale, all'art. 5, ha esteso la gratuità del servizio di accesso alla menzionata banca dati anche ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in servizio; è stata programmata ed attuata la sottoscrizione di una specifica intesa operativa con il Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione.

A seguito dell'accordo su citato, i componenti delle Commissioni Tributarie potranno essere abilitati al collegamento gratuito con il sistema Italgire Web e le credenziali di accesso al servizio verranno fornite, a richiesta degli interessati, dalla

Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione delle Attività Informatiche del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

L'anzidetto accordo ha previsto, inoltre, l'organizzazione di corsi gratuiti di introduzione all'utilizzo della applicazione Italgire Web, da effettuarsi presso il Centro Elettronico di Documentazione (CED) della Corte Suprema di Cassazione e tenuti da qualificato personale della medesima struttura; i corsi saranno disponibili per quanti ne facciano richiesta a mezzo di domanda di partecipazione, da inviare sempre alla Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione delle Attività Informatiche di questo Consiglio, la quale provvederà, unitamente al CED Cassazione, a coordinarne l'aspetto operativo e logistico.

Appare, infine, utile richiamare l'attività propedeutica all'informatizzazione del processo tributario, posta in essere dal Consiglio di Presidenza.

In questi ultimi anni la pubblica amministrazione è stata investita da processi di cambiamento e di modernizzazione, i quali hanno determinato necessità di un profondo stravolgimento nella individuazione e nell'esecuzione delle attività di competenza diretta ed in quelle di relazione tra organi o centri di gestione, sia a livello di amministrazioni centrali, che di semplici uffici operativi o di amministrazioni locali.

Nei percorsi che stanno conducendo alla Pubblica Amministrazione del futuro, troviamo certamente i complessi ed impegnativi processi di trasformazione di quelle attività, interne ad uffici e settori di amministrazioni o di scambio e comunicazione tra esse e/o con i privati cittadini, fino a ieri effettuate esclusivamente a mezzo di supporti cartacei, anche più o meno informatizzati, e destinate ad essere "dematerializzate" diventando flussi telematici.

In questo contesto si inseriscono i lavori relativi alla creazione o trasformazione delle infrastrutture tecnologiche e dei supporti normativi, che porteranno il Processo che si svolge innanzi alle Commissioni Tributarie (Processo Tributario) da una operatività basata oggi esclusivamente sulla produzione cartacea e sulla presenza fisica in sede dibattimentale, a rapporti "virtuali", attraverso una rete telematica, garantiti dagli opportuni strumenti di certificazione digitale.

Allo scopo di realizzare il progetto di trasferire on line i servizi all'utenza interessata dal Processo Tributario, con Decreto Direttoriale del 08 luglio 2002 è stato istituito un apposito "*Gruppo di Lavoro*" presso il Dipartimento per le Politiche Fiscali, composto da rappresentanti del detto Dipartimento, da un funzionario dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, da funzionari della società d'informatica S.O.G.E.I. e da consulenti esterni, avente ad oggetto il "Deposito e la consultazione telematica degli atti presso le Commissioni Tributarie".

Quando il progetto "Processo tributario telematico" sarà realizzato, gli utenti, sia le parti in causa sia il personale delle Commissioni Tributarie, potranno depositare il ricorso e produrre memorie e documenti elettronici tramite collegamenti telematici (gli atti saranno corredati dalla firma digitale). I primi accederanno ai servizi tramite il portale internet della Giustizia Tributaria, appositamente realizzato, in cui saranno

raccolti i servizi offerti dalle commissioni tributarie, i secondi accederanno tramite la intranet del Dipartimento per le Politiche Fiscali.

A completamento dell'infrastruttura tecnologica è prevista l'implementazione delle funzioni con l'“*Ambiente Giudice*”: questa voce offrirà ai giudici la possibilità di inviare, dalla propria postazione domestica, le sentenze approntate al Segretario della Commissione per il deposito della stessa; al giudice sarà, inoltre, permesso di accedere e gestire una “agenda informatizzata” delle proprie udienze ed i relativi fascicoli processuali, oltre che a disporre di banche dati sulla normativa e sulle tendenze giurisprudenziali, quali strumenti di supporto ad una più efficace attuazione della giustizia tributaria.

Parallelamente allo svolgimento delle attività mirate alla realizzazione e sperimentazione delle applicazioni informatiche necessarie alla realizzazione del progetto in argomento, è stato necessario provvedere alla stesura di una proposta di decreto per l'adozione di un “Regolamento recante la disciplina sull'uso dei sistemi informativi e telematici nel processo tributario”, attraverso il quale deve essere disciplinato l'uso di strumenti informatici e telematici nelle attività strumentali del processo tributario allo scopo di definire nel dettaglio i principi generali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il “Regolamento” intende dettare, in tema di formazione, trasmissione, comunicazione e notificazione di documenti informatici con riferimento al processo tributario, una disciplina valevole per tutti i tipi, le fasi e i gradi del processo, senza incidere in alcun modo sulle disposizioni sostanziali dello stesso (adempimenti, termini, contenuto degli atti, ecc.).

In altri termini, l'attività informatica disciplinata dal regolamento si affianca a quella ordinaria in forza della già avvenuta equiparazione normativa dei documenti informatici a quelli su supporto cartaceo, oltre che del principio generale di “*libertà delle forme*” di cui all'art. 121 del Codice di Procedura Civile. Peraltro, proprio al giudizio civile, fa espresso riferimento il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che regola il processo tributario, laddove, all'articolo 1, comma 2, rimanda, per quanto non disposto dal decreto stesso, alle norme del codice di procedura civile.

Il “Regolamento recante la disciplina sull'uso dei sistemi informativi e telematici nel processo tributario” in oggetto rientra tra gli atti di cui all'art. 17, comma 1, lett. c), e comma 4, della Legge n° 400 del 1988 e, pertanto, è soggetto ad essere emanato con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato.

I lavori di predisposizione del “Regolamento” sono iniziati nel corso dell'anno 2003, dopo una complessiva valutazione favorevole da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla luce della previsione normativa in base alla quale esso deve essere chiamato ad esprimere il proprio parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni che comunque riguardino il funzionamento delle Commissioni Tributarie. Il medesimo “Regolamento” ha, inoltre ricevuto dal Consiglio di Presidenza un successivo specifico parere, nel quale sono state evidenziate alcune osservazioni e suggerimenti da apportare alla bozza di testo, le

quali osservazioni sono state prontamente recepite dal Gruppo di Lavoro, prima della sottoposizione del D.P.R. ai successivi visti e pareri previsti dalla normativa vigente.

Alla fine dell'anno 2004 l'iter del "Regolamento" non risulta ancora completato, mentre risultano in fase avanzata la sperimentazione della applicazione tecnologica presso alcune Commissioni Tributarie, con il coinvolgimento di Uffici delle Entrate e gruppi di Professionisti locali.

Infine, si segnala che questo Consiglio, nel corso dell'anno 2005, ha previsto l'istituzione di un'apposita Commissione interna preposta all'informatizzazione del processo tributario per lo studio preliminare degli aspetti normativi che verranno sottoposti al parere del Consiglio di Presidenza ed allo scopo di agevolare l'iter del progetto per una rapida realizzazione, auspicandone la presentazione pubblica al più presto.

PARTE SECONDA

LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Capitolo I

1. L'attività giurisdizionale delle Commissioni.

a) Dati statistici.

Anche quest'anno, l'esame dei dati statistici, relativi all'anno 2004, evidenzia la tendenza alla riduzione dei procedimenti pendenti innanzi alle Commissioni tributarie, ad ulteriore conferma della funzionalità e dell'efficienza del sistema.

I procedimenti complessivamente sopravvenuti nel corso dell'anno 2004, sono stati 217.491, a fronte dei 335.739 definiti con provvedimenti depositati nel corso dello stesso anno. I ricorsi sono, pertanto, così diminuiti: dai 794.274 pendenti al 1° gennaio 2004, si è giunti ai 676.026 al 31 dicembre dello stesso anno, con una riduzione al 14,89%.

In particolare, dai 205.501 ricorsi presentati alle Commissioni tributarie provinciali, nell'anno 2003, si è passati ai 174.760, presentati innanzi alle stesse Commissioni Provinciali nell'anno 2004. Gli appelli proposti, invece, dinanzi alle Commissioni Tributarie Regionali, sono passati dai 47.658 del 2003, ai 42.731 del 2004.

b) L'attività delle Commissioni tributarie regionali.

I dati provenienti dalle Commissioni tributarie regionali, come già detto, confermano la tendenza alla riduzione dell'arretrato. Sul piano della produttività la Commissione regionale che ha fatto registrare il maggior numero di sentenze pro-capite, depositate nel 2004, è ancora una volta la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, con una media di 106 decisioni per giudice. Nelle altre Commissioni tributarie regionali la media risulta relativamente più bassa, non per un minore impegno dei magistrati tributari a svolgere il proprio lavoro, ma a seguito delle minori sopravvenienze e quindi della riduzione dell'arretrato. Ad esempio, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria si attesta su una media pro-capite di 65 sentenze; la Commissione Tributaria Regionale della Campania su 42; la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata su 38; la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna su 37; la Commissione Tributaria Regionale del Lazio su 34. Volendo indicare una media nazionale, si può affermare che ogni giudice tributario d'appello ha trattato 8,46 ricorsi per udienza, con una punta massima, per la Commissione Tributaria Regionale Umbria, di 21,47 ricorsi.

Un quadro riassuntivo concernente le Commissioni tributarie regionali fornisce i seguenti dati:

- a) procedimenti pendenti innanzi alle Commissioni tributarie regionali al 31 dicembre 2003: n° 144.460;
- b) ricorsi sopravvenuti nel periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004: n° 42.731;
- c) decisioni pronunciate nel periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004: n° 50.368;
- d) pendenze risultanti al 31 dicembre 2004: n° 138.418.

c) L'attività delle Commissioni tributarie provinciali.

Anche l'analisi dei dati provenienti dalle Commissioni tributarie provinciali, conferma il dato evidenziato più volte, riassumibile nell'eccellente funzionalità delle Commissioni tributarie.

L'arretrato giacente presso le Commissioni tributarie provinciali è, salvo minime eccezioni, in costante discesa, come del resto è facilmente deducibile confrontando i dati della presente relazione con gli analoghi dati forniti per lo scorso anno. Al riguardo, si riporta il numero dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2004, presso le 11 Commissioni tributarie provinciali con maggiore arretrato, raffrontato al numero dei ricorsi giacenti presso le stesse al 31 dicembre 2003:

Commissione	Pendenti 31/12/04	al	Pendenti 31/12/03	al	Diminuzione percentuale
ROMA	98.439		126.435		- 22,14%
COSENZA	50.844		80.357		- 36,73%
BARI	30.421		42.436		- 28,31%
TARANTO	29.329		32.715		- 10,35%
PALERMO	26.497		29.881		- 11,32%
NAPOLI	25.949		46.084		- 43,69%
CATANIA	16.099		20.694		- 22,20%
BOLOGNA	14.792		21.291		- 30,52%
VARESE	13.049		15.985		- 18,37%
MILANO	11.799		13.102		- 9,95%
FOGGIA	9.448		11.769		- 19,72%

E' opportuno specificare, che, dai dati sopra esposti, non si deve erroneamente dedurre che la produttività dei magistrati in servizio presso le Commissioni dinanzi indicate sia inferiore a quella dei loro colleghi di altre Commissioni. Invero, dal raffronto dei dati relativi al numero di sentenze mediamente pronunciate, nell'anno in trattazione, dalle suddette 11 Commissioni Tributarie Provinciali, si evince, che, buona parte di queste, ha un indice di lavoro superiore alle altre che non evidenziano questa sofferenza:

Commissione	Numero pronunciamenti assunti
CATANIA	179
NAPOLI	163

LUCCA	143
ROMA	137
BRINDISI	132
VARESE	82
RIMINI	81
AGRIGENTO	75
CATANZARO	74
COSENZA	69
ISERNIA	66
SALERNO	64
VITERBO	58
UDINE	58
VERCELLI	47

Il dato relativo al numero di ricorsi trattati per udienza da quelle Commissioni, è pari ad una media nazionale di 9,94, con una punta massima registrata, nella Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, di 22 ricorsi mediamente trattati per udienza.

Per completezza si deve puntualizzare che dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali, nell'anno 2004, sono state trattate 54.345 istanze relative a provvedimenti cautelari, ex art. 47 D.Lgs.546/92. Nell'anno precedente, il numero fu, invece, di 62.421. Le istanze che hanno trovato accoglimento sono in percentuale del 30,61% a fronte del 34,9% dell'anno 2003.

Già nella precedente relazione, il Consiglio auspicava l'estensione della competenza in materia cautelare anche ai giudici di secondo grado. Poiché, nella miniriforma testè approvata, questa modifica non è stata inserita, si ribadisce, in questa sede, l'auspicio più volte formulato.

d) Esiti dei ricorsi con particolare riferimento all'Amministrazione Finanziaria.

Dalle relazioni fatte pervenire dai Presidenti di Commissione tributaria, si possono dedurre i dati relativi alla soccombenza in giudizio dell'Amministrazione finanziaria nel corso dell'anno 2004.

La percentuale di detta soccombenza, anche parziale, dell'Amministrazione si attesta in primo grado sul 54,24 % e in appello sul 56,52%.

Non si può non rappresentare a questo punto, quanto già evidenziato da alcuni Presidenti di Commissione, circa, il tipo di difesa dell'Amministrazione che, a volte, appare carente o insufficiente. Sembrano frequenti, invero, i casi in cui l'Amministrazione Finanziaria, o non si costituisce in giudizio, o, ancorché costituita, non compare in udienza.

Si riportano qui di seguito i dati relativi alla percentuale di soccombenza dell'Amministrazione Finanziaria in alcune Commissioni, dai quali dei detti dati, è possibile ricavare il minimo ed il massimo delle percentuali di dette soccombenze.

Commissione	Percentuale di soccombenza
CTP LA SPEZIA	79,72
CTP RIMINI	78,44
CTP CHIETI	77,96
CTP SIRACUSA	76,45
CTP ISERNIA	75,90
CTP CALTANISSETTA	75,82
CTP NAPOLI	75,35
CTP CAMPOBASSO	74,06
CTR MOLISE	72,65
CTP PIACENZA	72,49

Commissione	Percentuale di soccombenza
CTR AOSTA	22,22
CTP VERBANIA	26,19
CTP CUNEO	28,25
CTP BELLUNO	28,95
CTP NUORO	35,79
II GRADO TRENTO	38,60
CTP PERUGIA	40,18
CTP SIENA	40,28
CTP CAGLIARI	40,39
CTP COMO	41,20

e) Organico dei componenti delle Commissioni tributarie.

La diminuzione del carico di lavoro pendente innanzi alle Commissioni tributarie, ha indotto l'Organo di autogoverno a ridurre ulteriormente, rispetto agli anni precedenti, il numero di posti che sono stati messi a concorso, pur in presenza di numerose vacanze.

Come più puntualmente si può ricavare dalle tabelle finali allegate alla presente relazione, il numero dei magistrati tributari in servizio al 31 dicembre 2004 è di 5.645 unità, di cui 1.057 Presidenti di Commissione e di sezione, 955 vice Presidenti di sezione e 3.633 giudici.

Alla stessa data, quindi, tenuto conto dell'organico tabellare, che come detto è di 8.484 unità, risultano vacanti complessivamente 343 posti di Presidente di Commissione e di sezione; 449 posti di vice presidente di sezione e 1.887 posti di giudice nelle varie Commissioni Tributarie.

Anche quest'anno trova conferma il dato che fa registrare più carenze in organico nelle Regioni nelle quali vi è un maggior numero di Commissioni tributarie Provinciali. Tra queste ultime, è accentuata la "scopertura" per quelle Commissioni con un maggior numero di sezioni. La Regione con il più alto numero di vacanze in organico è la Lombardia, ove (al 31.12.2004) sono scoperti 41 posti di Presidente di sezione, 65 posti di vice Presidente di sezione e 259 posti di giudice. In Campania, mancano 41 Presidenti di sezione, 48 vice Presidenti e 176 giudici; in Piemonte, sono vacanti 28 posti di Presidente di sezione, 46 di vice Presidente e 188 posti di giudice; nel Lazio, sono vacanti 43 posti di Presidente di sezione, 28 di vice Presidente e 168 posti di giudice.

Vi sono, poi, Regioni in cui, a fronte di un organico ritenuto non sufficiente corrispondono maggiori vacanze. E' il caso della Liguria, che, pur avendo soltanto cinque Commissioni tra regionali e provinciali (per un organico totale di 366 magistrati), registra vacanze per 18 Presidenti di sezione, 23 vice Presidenti di sezione e 109 giudici, con una percentuale di circa il 41%. Anche il Veneto, si trova nella stessa situazione poiché mancano 22 Presidenti di sezione, 39 vice Presidenti e 152 giudici; complessivamente su un organico di 564 unità (che sembra insufficiente) mancano 213 unità, che rappresentano il 38%. Infine, la Provincia autonoma di Bolzano, registra oltre il 50% di scopertura di organico dove su 54 magistrati, ne risultano mancanti 28.

Appare, quindi, sempre più pressante l'esigenza che si programmi e si effettui un monitoraggio, che consenta di fotografare e verificare le situazioni delle singole Commissioni Tributarie, rilevando le sopravvenienze e le definizioni dei ricorsi, calibrando gli indici di lavoro sulla base del peso ponderato di ogni singolo ricorso, al fine di ridisegnare una nuova mappa degli uffici delle Commissioni tributarie che tenga conto della diversa realtà che si registra territorialmente e delle modifiche che sono nel frattempo intervenute anche con la creazione di nuove province.

Questa attività, esige la costituzione di una commissione paritetica, da nominare d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

f) Il personale amministrativo.

Il personale degli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie è attualmente gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base della dotazione organica prevista, per ciascuna Commissione, dal D.M. 21 dicembre 2001 (in G.U. n° 91 del 18 aprile 2002).

Rispetto all'anno 2003 – in cui erano rilevabili esuberi minimi, assommanti a poche unità – i dati relativi al 2004 evidenziano un aumento generale del personale delle Segreterie, ma con la grave anomalia che tale aumento non ha compensato la carenza del profilo C1 segnalata nella precedente relazione, vale a dire quello riguardante il personale legittimato, unitamente all'Area B3 (il cui esubero è risultato inferiore alla carenza dell'Area C1) a svolgere le mansioni che più propriamente attengono all'espletamento del servizio giurisdizionale (assistenza ai collegi in udienza, verbalizzazione, etc.).

Per fornire un quadro riassuntivo e schematico, va detto che i dipendenti effettivamente in servizio al 31 dicembre 2004, ammontano a 2.479 unità, su una pianta organica di 2.483 unità.

Sul totale, si riscontra un esubero nei profili B1, B2 e B3 (in tutto, più 65 unità), mentre nel profilo A1 vi è quasi la parità.

L'area C è invece quella che, evidenzia le carenze già segnalate. Invero, a fronte di una scopertura per numero di 71 unità nel profilo C1, vi è parità tra esubero nel profilo C2 e carenze nel profilo C3 (rispettivamente più 16 e meno 16). Manca, in fine, una unità nell'area dirigenziale, presso la Commissione Tributaria Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

Anche quest'anno, il Consiglio ritiene di dover richiamare l'attenzione del legislatore, sull'anomalia derivante dal fatto che il personale amministrativo delle Commissioni Tributarie, abbia un rapporto organico e di servizio con la parte pubblica resistente in giudizio, fatta eccezione per le controversie in materia di tributi locali e per altri tributi minori.

Pertanto, permane questa che non si esita a definire una situazione anomala già evidenziata lo scorso anno.

Il Consiglio, quindi, ravvisa le stesse esigenze prospettate nella precedente relazione, soprattutto sotto il profilo dell'ipotizzata e mancata creazione di un autonomo ruolo per il personale delle Segreterie delle Commissioni Tributarie, sotto una dirigenza sufficientemente autonoma dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che curi l'aggiornamento e la preparazione professionale del predetto personale. Al riguardo, non risulta, peraltro, risolta la questione relativa alla qualifica del personale da assegnare alle udienze nella veste di segretari verbalizzanti.

Peraltro, anche per il personale assegnato a questo Consiglio è auspicabile la creazione di un ruolo autonomo alle dirette dipendenze del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in considerazione del fatto che, già dal 2001, detto personale è inserito in una dotazione che si discosta dalla previsione dell'articolo 30 del D.Lgs. 545/92.

Si ricorda, in proposito, che nell'omologo organo di autogoverno del Consiglio Superiore della Magistratura, il personale è inquadrato in un proprio ruolo.

Si deve, a questo punto, sottolineare e lamentare il mancato coinvolgimento del Consiglio, in ordine alla predisposizione di un regolamento, che, secondo quanto si è appreso in questi giorni per le vie non ufficiali, sarebbe stato già elaborato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Detto regolamento darebbe una diversa collocazione anche al personale delle Commissioni tributarie, materia questa che, incidendo necessariamente sul funzionamento delle stesse Commissioni, avrebbe dovuto essere portato preventivamente alla cognizione del Consiglio, che, ai sensi dell'art. 24 lett. i) del D.Lgs. 545/92 ha l'obbligo di esprimere il relativo parere.

g) Le strutture materiali.

L'esame delle relazioni presentate a questo Consiglio dai Presidenti delle Commissioni tributarie evidenzia, come dato complessivo, una situazione leggermente migliorata rispetto a quanto denunciato lo scorso anno con riferimento alla sistemazione logistica delle Commissioni tributarie.

Permangono, tuttavia, situazioni localmente deficitarie che si registrano da tempo. A parte quella relativa alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che appare veramente grave, si segnalano le Commissioni per le quali sarebbe necessario intervenire. Queste ultime sono: le Commissioni tributarie provinciali di Varese, di Savona, di Brescia, di Cagliari, di Vercelli, di Potenza, di Trieste, di Lodi. Anche la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata si trova in serie difficoltà logistiche.

Per altro verso, corre obbligo di segnalare anche le situazioni che si sono risolte positivamente, come quella della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che fu nella precedente relazione evidenziata.

Anche quest'anno è opportuno ribadire l'utilità di un intervento, che consenta, ove possibile, il trasferimento della sede delle Commissioni al di fuori del capoluogo di Provincia.

E' appena il caso di citare le disfunzioni e le carenze, anch'esse oggetto di specifica menzione in molte delle relazioni dei Presidenti di Commissioni Tributarie relative ad arredi, strumentazione (fotocopiatrici, computer, etc.), disponibilità di testi e di riviste giuridiche specializzate.

PARTE TERZA

LE RIFORME

Capitolo I

1. Le riforme approvate dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248 di conversione del d. l. 30 settembre 2005: valutazione e prospettive

a) *Il nuovo status del giudice tributario a seguito della modifica dell'art. 11 del D.Lgs. 545/92*

Il “nuovo” art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, così come definito dalla legge di conversione del D. L. 203/2005, modifica profondamente alcune fra le più rilevanti disposizioni che compongono l'ordinamento giudiziario dei magistrati tributari.

Questo Consiglio ritiene suo dovere procedere ad una ricognizione del nuovo sistema prospettando così al Ministro una prima valutazione circa i nodi essenziali della riforma. Mentre un parere più articolato e specifico dovrà essere predisposto in vista della approvazione da parte del Ministro delle nuove “tabelle” di cui all'art. 44 ter del D. Lgs. 545/1992, in applicazione della lettera b) del 4° comma del “nuovo” art. 11.

E' agevole osservare che l'attenzione dei giudici tributari si è logicamente incentrata sul venir meno del vincolo che imponeva a ciascuno di loro di richiedere, al compiersi del decennio di permanenza in una commissione, il trasferimento ad altra. E l'apprezzamento è stato in proposito unanime.

La mobilità fra uffici è stata sostituita da una mobilità fra sezioni, a scadenze più ravvicinate, in quanto “i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi”.

La norma impegna il Consiglio sotto un duplice profilo: in primo luogo dovrà essere valutato se il termine quinquennale decorra dalla data di entrata in vigore della nuova legge. In favore di questa soluzione militano considerazioni relative alla non retroattività delle disposizioni normative; invero lo status di giudice tributario viene modificato, con un elemento di mobilità, all'interno delle commissioni; quindi si potrebbe ritenere che il termine quinquennale inizi a decorrere dalla entrata in vigore della legge.

In secondo luogo, la disposizione contiene un'implicita ma netta valorizzazione del sistema tabellare per la assegnazione degli affari. Invero la mobilità fra le sezioni non avrebbe senso se tutte si occupassero promiscuamente di ogni tipo di controversia. Dovrà dunque essere cura di questo Consiglio vigilare per la generalizzata e corretta utilizzazione del sistema, del resto già in uso in molte

commissioni. Non si può sottacere d'altra parte, che già l'art. 6 del D.Lgs. 545/92, sollecita i Presidenti di Commissioni nel predisporre, all'inizio di ogni anno, la composizione delle sezioni sollecita l'avvicendamento dei componenti delle stesse, in base ai criteri fissati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Viene ritenuta assai positiva la articolazione delle procedure di nomina dei giudici tributari in due distinti concorsi. Di cui il primo riservato ai giudici già in servizio, che intendano chiedere il trasferimento ad altra sede o ad altre funzioni; mentre il secondo tipo di concorso provvede esclusivamente al reclutamento di nuovi giudici tributari che coprano gli uffici "rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi" del primo tipo.

In proposito, sembra che per "posti rimasti vacanti" debbano intendersi quelli banditi e non coperti con il primo concorso, e non quelli che risultano vacanti a seguito del trasferimento dei giudici che abbiano conseguito una nuova funzione o una nuova sede. Questi posti "di risulta" potranno cioè esser qualificati come "rimasti vacanti" solo quando abbiano –a loro volta- formato oggetto di un concorso riservato ai giudici già in servizio.

Un ulteriore profilo positivo della riforma è l'indicazione dei criteri secondo cui dovranno essere formate le tabelle per la valutazione dei concorrenti nei concorsi di cui si è riferito.

La nuova legge prevede cioè che le nomine debbano avvenire secondo "i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età".

La disposizione enuncia la logica esigenza che nei concorsi si tenga conto "delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno" dei concorrenti. Viene così sottolineata l'urgenza di procedere alla approvazione di nuove tabelle, dal momento che quelle originarie allegate al D.Lgs. 545/1992 ed oggi applicabili dopo l'annullamento da parte del TAR Lazio dei criteri contenuti nel D. M. 6 giugno 2002, non contengono alcuna specifica valutazione delle attitudini (che vengono soltanto dedotte in via presuntiva dal possesso di determinati titoli), e non attribuiscono alcun rilievo a laboriosità e diligenza.

Il richiamo alla laboriosità e alla diligenza pone un ulteriore problema: dovrà essere cioè predisposto un unico meccanismo di valutazione, ovvero i meccanismi di valutazione dovranno (o potranno) essere differenziati a seconda che si provveda ad un concorso "per trasferimento" o ad un concorso "di prima nomina"?

A questo proposito, si può ricordare che le tabelle approvate con D. M. 6 giugno 2002 (così come le tabelle previste dal D.Lgs. 545/92) riguardavano l'unico concorso allora previsto cui potevano partecipare tanto i giudici tributari già in servizio quanto gli aspiranti "esterni"; anche se questi ultimi entravano concretamente in gioco solo ove non vi fossero aspiranti "interni", che godevano del diritto di precedenza assoluta.

Alcuni importanti profili delle tabelle approvate con D. M. 6 giugno 2002 erano poi concretamente applicabili solo ai concorrenti "interni", in quanto

laboriosità, diligenza ed attitudine dovevano essere “valutate comparativamente con gli altri componenti della Commissione in relazione al rispetto dei termini, alle modalità di esercizio delle funzioni, nonché alle altre attività inerenti al funzionamento della Giustizia Tributaria”. E dunque l’attribuzione del relativo punteggio sembrava presupporre l’appartenenza dell’aspirante ad una Commissione della Giustizia Tributaria.

La soluzione migliore è probabilmente costituita dalla elaborazione di un unico sistema tabellare, ferma restando la inutilizzabilità logica di alcuni parametri in sede dei concorsi per il primo reclutamento dei giudici tributari.

Il più rilevante dei nodi posti dalla riforma è senza dubbio costituito dalla sopravvivenza o meno nel nuovo sistema della “esclusiva” per i posti di presidente di commissione e di sezione, sancita esclusivamente, in favore dei “magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo”, dall’art. 3 del D. Lgs. 545/1992.

Il Consiglio, pur ritenendo opportuno una riflessione approfondita sul tema, rileva che la previsione del concorso interno, riservato a coloro che sono già magistrati tributari, rappresenta un passo in avanti ed una ulteriore spinta verso la parificazione degli stessi magistrati. Quanto al possesso dei necessari titoli di qualificazione professionale, rispetto all’accesso ai posti direttivi previsto dall’art. 3 D. Lgs. 545/92, si impone più che mai una rivisitazione di detta norma che consenta la formazione di un unico corpo di giudici tributari, allocati tutti su un piano di pari dignità, proprio perché tutti sottoposti, da oggi in poi, al vaglio della loro professionalità.

b) La modifica dell'art. 7 comma 1 lettera d) D.Lgs. 545/92

Detta norma prevedeva e prevede, tra i requisiti generali, che devono possedere i componenti delle Commissioni tributarie, quello di non aver superato, al momento della nomina, i settantadue anni di età.

La modifica in parola, salutata anch'essa con ampio consenso e già oggetto di specifiche richieste nelle precedenti relazioni, pone rimedio ad una concreta difficoltà di funzionamento del Consiglio di Presidenza. Invero la Corte dei Conti aveva più volte negato la registrazione di alcune nomine di giudici tributari - vincitori di concorso ed in possesso, momento del prescritto requisito dell'età - che alla successiva data del controllo della Corte, avevano compiuto il settantaduesimo anno d'età. L'aver ancorato detto requisito alla scadenza del termine stabilito nel bando di concorso e non al momento della registrazione della nomina, garantisce una data obiettiva e certa per tutti i candidati ed evita disparità di trattamento in ragione di tempi diversi che tutta la procedura, dalla delibera di nomina all'emissione del decreto e successiva registrazione, può comportare.

c) Parziale modifica dell'art. 44 comma 1 del D.Lgs. 545/92

Il Consiglio più volte si è espresso in ordine all'anacronistica situazione in cui versa la Commissione Centrale.

Nel richiamare le osservazioni formulate nelle precedenti relazioni, corre obbligo di fare un brevissimo cenno di condivisione alla parziale modifica di detto articolo.

La norma modificata stabilisce che, solo dopo la cessazione dell'attività della Commissione Centrale, i suoi componenti entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario.

Anche questa novella va nella direzione giusta. Il Consiglio, tuttavia, in questa sede, si astiene dal formulare ulteriori commenti, dovendo poi pronunciarsi sulla portata di detta disposizione, che nella sua precedente dizione, aveva determinato contrasti interpretativi con gli organi della giustizia amministrativa.

d) Ampliamento della giurisdizione tributaria

d1) Linee evolutive della giustizia tributaria

L'evoluzione della giustizia tributaria è stata segnata, a partire dal riconoscimento delle Commissioni tributarie quali organi sicuramente giurisdizionali, da due linee di fondo: la prima, costituita dal progressivo adeguamento del processo tributario al processo civile; la seconda, rappresentata dal continuo ampliamento della cognizione della giurisdizione tributaria.

D'altronde uno degli scopi della riforma del '92 fu proprio quello di favorire l'adeguamento del rito tributario al rito civile, come si legge nella relazione di accompagnamento alla legge-delega 1992/413, prevedendosi nel Dlgs. 1992/546, all'art. 2, comma secondo, il rinvio a tutte le norme del codice di procedura civile, purchè compatibili, e, soprattutto, l'adozione dello schema del processo civile nei due gradi di merito e nel terzo di legittimità, con la eliminazione del terzo grado avanti la Commissione tributaria centrale o la Corte d'appello e del successivo doppio regime per il ricorso in Cassazione, ammesso, nel primo caso, soltanto ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Per altro verso, già prima della riforma del '92, che ha devoluto per la prima volta alle Commissioni tributarie la materia dei tributi locali e comunali, era stato ampliato il novero dei tributi affidato alle Commissioni tributarie, quali l'imposta sul patrimonio netto delle imprese (L. 1992/461), l'imposta straordinaria sui depositi bancari (L. 1992/359), l'imposta straordinaria su particolari beni (L. 1992/438), l'imposta straordinaria immobiliare-ISI (L. 1992/359). E che l'elenco fosse destinato ad ampliarsi anche successivamente era espressamente previsto dalla precedente formulazione dello stesso art. 2 Dlgs. 1992/546, per la quale erano soggette alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti " *i) ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie*", con riferimento a future leggi tributarie. Tant'è che furono attribuiti a tale competenza il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (inserito con la lettera g bis nell'art. 2 Dlgs. 1992/546 dalla L. 1995/549), l'imposta regionale sulle attività produttive-IRAP (Dlgs. 1997/446), l'imposta regionale sulle immissioni sonore degli aeromobili (collegato fiscale alla Finanziaria 2000).

Sul piano dell'adeguamento del processo tributario, gran parte del percorso è stato compiuto, anche se rimangono ancora aperti alcuni problemi, quali l'introduzione della prova testimoniale (questione acuitasi con l'attribuzione alle C.T. di tributi prima appartenenti alla cognizione del G.O.), l'impugnazione dei provvedimenti cautelari emessi dal primo giudice, la previsione di un giudizio di equità per le liti fiscali di minor valore ed altre questioni.

Il processo di ampliamento della giurisdizione tributaria è, d'altro canto, pervenuto ad una svolta decisiva con l'attribuzione alle Commissioni tributarie dell'intera materia dei tributi operata dall'art. 12, comma 2°, L. 2001/448 (Finanziaria 2002).

Non si è dubitato della legittimità costituzionale della innovazione per una possibile violazione dell'art. 102 della Costituzione, che fa divieto di istituzione di

giudici speciali, nel solco della precedente giurisprudenza del Giudice delle leggi. Posta di fronte al problema della estensione della giurisdizione delle Commissioni tributarie a seguito della riforma del '92, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 144 del 1998, ebbe a dichiarare manifestamente infondata la questione, atteso che la modifica mediante ampliamento della competenza delle Commissioni tributarie non valeva a far ritenere nuovo il giudice tributario in modo tale da ravvisarsi un diverso giudice speciale, essendo rimasto non snaturato né il sistema di estrazione dei giudici (anzi migliorato dal punto di vista dei requisiti di idoneità e di qualificazione professionale e delle incompatibilità), né la giurisdizione nell'ambito delle controversie tributarie, anche se riconfigurata mediante una soluzione unitaria e aggiornata con la previsione di imposte locali in aggiunta a quelle statali e con l'adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile.

La Corte, nel ribadire che le attuali Commissioni tributarie sono il risultato di quel processo di revisione previsto dalla VI disposizione transitoria per i giudici speciali preesistenti alla Costituzione, ha ritenuto, dunque, che fosse legittimo l'ampliamento della giurisdizione, purché si rimanesse nell'ambito della materia tributaria, sì da non snaturare l'oggetto della cognizione di detti organi.

d2) La riforma del 2001

La prima parte del comma 1° dell'art. 12 L. 2001/448 recita testualmente: *“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.”* Ad esse, come disposto dal successivo comma 2°, vanno aggiunte le *controversie catastali*, secondo la precedente versione dell'art. 2.

La delimitazione della giurisdizione tributaria deriva, dunque, dall'appartenenza della prestazione non ad un elenco nominativamente prefissato di tributi, ma alla materia genericamente indicata dei *“tributi di ogni genere e specie”*.

L'espressione riprende quella sostanzialmente equivalente, anch'essa generica, di *“imposte e tasse”* contenuta nel comma 2° dell'art. 9 C.p.c..

L'incidenza della riforma, se è stata modesta con riguardo ai tributi comunali e provinciali già attribuiti, dalla lettera *h)* (*“i tributi comunali e locali”*) del previgente art. 2, alle commissioni, è stata significativa per i tributi erariali, anche se in buona misura già ricompresi nella giurisdizione tributaria, ed ancor di più lo è stato per i tributi regionali, in gran parte di competenza del giudice ordinario, non potendosi, questi, annoverare tra i tributi *“locali”*, non riferibili alle regioni.

L'ampliamento della giurisdizione tributaria, introdotto con la modifica dell'art. 2, tuttavia, si è mal raccordata con la previsione, rimasta immutata, delle parti del processo e degli atti impugnabili, prevedendo l'art. 10 D.Lgs. 1992/546 quali siano controparti, rispetto al ricorrente, ed indicando l'art. 19 quali siano gli atti che costituiscono i veicoli di accesso al giudice tributario. Soggetti ed atti sono apparsi suscettibili di rappresentare altrettanti limiti della giurisdizione delle Commissioni, ravvisandosi una sorta di contraddizione tra l'estensione della cognizione delle

commissioni e l'indicazione, da una parte, dei soggetti che possono essere parti nel giudizio e, dall'altra, degli atti impugnabili.

L'art. 10 – La norma individua, quali parti resistenti nel processo tributario, l'ufficio del Ministero delle finanze, l'ente locale ed il concessionario del servizio di riscossione. La elencazione non si presta a commenti particolari quanto al primo ed al terzo soggetto, tranne il rilievo che agli uffici del ministero sono subentrati quelli delle agenzie dopo la riforma dell'amministrazione finanziaria (D.Lgs. 1999/300). Con riferimento all'ente locale, va, invece, detto che tale espressione, nella terminologia giuspubblicistica, sta ad indicare gli enti territoriali minori, cioè provincia e comune, in contrapposizione all'ente Regione, secondo la distinzione tenuta presente anche dalla Costituzione (v. artt. 118 e 130 nel testo previgente). Essa trovava corrispondenza nella elencazione originaria dei tributi attribuiti alla giurisdizione tributaria dall'art. 2 prima della riforma, che includeva tutti "*i tributi comunali e locali*", confermandosi per i tributi regionali la tutela giurisdizionale avanti il giudice ordinario (che poteva essere adito direttamente o previo esperimento del ricorso in via amministrativa al presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 L.1970/281).

L'attribuzione successiva alle Commissioni di tributi regionali, a partire dal tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi (art. 3 L. 1995/549, che inseriva la lett. g-bis nell'art. 2) induceva ad una interpretazione estensiva della espressione "*ente locale*", comprensiva, quindi, della Regione, come evidenziato anche dalla Circ. min. 98/E del 1996.

L'art.12 L. 2001/448 ha reso esplicito tale riferimento, menzionando espressamente fra i tributi appartenenti alla giurisdizione tributaria "*quelli regionali, provinciali e comunali*".

Con ciò si rimane pur sempre nel concetto di ente locale da intendersi come ente pubblico territoriale.

Appare evidente, che così individuati i soggetti elencati come parti del processo tributario, sembravano, in qualche maniera, esclusi dal novero delle parti quegli enti locali e non, che non avessero un proprio territorio (quale elemento costitutivo ad es., i consorzi di bonifica o gli enti "parastatali").

Art. 19 – Con riferimento a tale norma, stante la connotazione impugnatoria (quantomeno formalmente) del processo tributario, si è sempre ritenuto che fosse condizione indispensabile per adire il giudice tributario la impugnazione di uno degli atti indicati dall'art. 19, quale tramite per procedere all' esame del rapporto tributario.

La disputa circa la natura della giurisdizione tributaria, vale a dire se sia giurisdizione sull'atto o sul rapporto, è stata da tempo composta dalla Corte di Cassazione con l'affermazione che la giurisdizione è sull'atto allorquando si limita a valutare la legittimità del provvedimento, mentre è sul rapporto quando scende ad esaminare l'*an* ed il *quantum* della pretesa tributaria.

Pur considerando tassativa la indicazione degli atti contro i quali è dato proporre ricorso, la Corte di Cassazione, al fine anche di evitare vuoti di tutela, ha sempre ammesso la interpretazione estensiva degli atti espressi, procedendo ad una ricostruzione delle relative categorie che valorizzasse i profili funzionali e

contenutistici dell'atto rispetto alla denominazione. Tant'è che alcuni atti, quali il diniego o la revoca di agevolazioni e il rigetto di domande di definizione agevolata, non elencati nell'art. 16 D.P.R. 1972/636 sono stati inseriti nell'art. 19 D.Lgs. 1992/546 in virtù della elaborazione giurisprudenziale che già li aveva assimilati ad atti di accertamento.

Pertanto, dall'esame dell'art. 19 emergono almeno due categorie di atti (prescindendo da quelli relativi alle operazioni catastali che costituiscono un genere a sé): una prima, costituita dagli atti che hanno ad oggetto la determinazione del tributo dovuto (avviso di accertamento, avviso di liquidazione e, in una prospettiva sostanzialistica, diniego o revoca di agevolazioni e rigetto di domande di definizione agevolata), ed una seconda, costituita dagli atti di riscossione (ruolo e avviso di mora o, più esattamente oggi, avviso ai sensi dell'art. 50 D.p.R.1973/602).

Tale distinzione corrisponde ad almeno due momenti di tutela, per cui lo sforzo dell'interprete, nel valutare gli atti relativi ai tributi affidati alle Commissioni, è stato diretto ad individuare quali potessero definirsi di "accertamento" e quali di "riscossione", al fine di assicurare al contribuente la tutela della sua posizione appena possibile.

Altri atti che non integrassero le due tipologie, sia pure estensivamente intese, erano fuori del controllo giurisdizionale delle commissioni, al di là della loro natura tributaria.

d3) La sentenza delle Sezioni Unite 2005/16776

Ai problemi di raccordo dell'art. 2 con gli artt. 10 e 19 D.Lgs. 1992/546 sembra avere dato risposta la Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza 2000/16776, che, nell'esaminare un provvedimento di autotutela dell'ufficio finanziario che annullava un recupero di IVA effettuato con avviso di rettifica, ma confermava le sanzioni, ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, che va sempre riconosciuta in presenza di una controversia che riguardi uno specifico rapporto tributario o sanzioni inflitte da uffici tributari.

In essa è affermato espressamente che la riforma del 2001 ha comportato una modifica dell'art. 19 D.Lgs. 1992/546, in quanto *"l'aver consentito l'accesso al contenzioso tributario in ogni controversia avente ad oggetto tributi, comporta...la possibilità per il contribuente di rivolgersi al giudice tributario ogni qual volta la Amministrazione manifesti (anche attraverso la procedura del silenzio-rigetto) la convinzione che il rapporto tributario (o relativo a sanzioni tributarie) debba essere regolato in termini che il contribuente ritenga di contestare (in assenza di simile manifestazione di volontà espressa o tacita non sussisterebbe l'interesse del ricorrente ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c.)"*. Tale affermazione implicitamente ha risolto anche il problema dei soggetti che possono essere parti nel processo tributario, nel senso che, allorquando si tratti di controversie su tributi (o sanzioni tributarie), irrilevante diventa l'ente impositore, essendo sufficiente perché scatti la giurisdizione delle commissioni la natura tributaria della materia controversa.

La conseguenza più importante che discende dalla pronuncia della Suprema Corte pare, tuttavia, essere quella del superamento del principio della tassatività,

costantemente ribadito in passato dalla giurisprudenza di legittimità, degli atti impugnabili, nel senso che si possa ormai adire il giudice tributario, anche per atti che non si richiamano a quelli impositivi (*latu sensu*) o di riscossione, mentre il silenzio-rifiuto è da ritenere che continui ad essere impugnabile soltanto se riguarda mancati rimborsi (di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi od altri accessori), essendo principio comune alle teorie sul silenzio che la sua qualificazione (nella specie, ai fini dell'impugnativa davanti al giudice tributario) debba essere prevista da una norma.

Alla luce del nuovo orientamento interpretativo, l'art. 19 viene ad assumere un significato soltanto esemplificativo ed affermativo del carattere impugnatorio del processo tributario, essendo sufficiente per l'accesso al controllo giudiziario anche un atto espresso di natura diversa da quelli elencati in detto articolo oppure un atto tacito, nei casi previsti, permanendo pur sempre necessario la connotazione di processo di impugnazione-merito.

d4) Le nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria

L'art. 3 bis della Legge 2 dicembre 2005, n.248 (di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203) apporta ulteriori modifiche all'art. 2 D.Lgs. 1992/546, facendo seguire, nel comma 1°, alle parole "*tributi di ogni genere e specie*" la specificazione "*comunque denominati*" ed aggiungendo, nel comma 2°, il periodo "*Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ev del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni*".

Le ragioni di tali modifiche vanno ricercate in quella tendenza alla defiscalizzazione di recente manifestatasi, a livello di finanza locale, in una prospettiva di modernità ed efficienza, volta ad instaurare un rapporto paritario tra amministrazioni ed utenti.

Il D.Lgs. 1997/446, al titolo III, nel provvedere al riordino della disciplina dei tributi locali, ha attribuito ai comuni: 1) un ampio potere di regolamentare le proprie entrate, anche quelle di natura tributaria derivanti da tributi istituiti con legge statale (es. ICI), con eccezione dei profili riguardanti gli aspetti essenziali del tributo (fattispecie imponibili, soggetti passivi ed aliquota massima) riservati dall'art. 23 Cost. alla legge; 2) la possibilità di istituire specifiche entrate in assetto commutativo in luogo di entrate tributarie.

In particolare, l'art. 62 dispone che i comuni possono, con regolamento, escludere l'applicazione dell'*imposta comunale sulla pubblicità*, sostituendola con un canone in base a tariffa. Analogo potere è riconosciuto dall'art 63, nella versione modificata dalla L. 1998/448, a comuni e province, i quali possono, con regolamento, escludere l'applicazione della *tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*, sostituendola ugualmente con il pagamento di un canone in base a tariffa.

La L. 1998/448, poi, all'art. 31, 28° comma, abrogando l'art. 17, ult. comma, L. 1976/319, ha stabilito, senza possibilità di scelta da parte dell'ente, che il *canone per*

il servizio di scarico e di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, integrante un tributo comunale sulla scorta della precedente normativa, è quota tariffaria. La decorrenza di tale innovazione, inizialmente fissata al 1° gennaio 1999, è stata successivamente rinviata fino all'avvento del servizio idrico integrato, ma, in virtù dell'art. 24 D.Lgs. 2000/258, che ha soppresso il precedente rinvio, è stata resa operativa a partire dalla data dell'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. (3 ottobre 2000).

Ancora prima il D.Lgs. 1997/22 (“decreto Ronchi”), all'art.49, aveva disposto la soppressione della **tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni** disciplinata dagli artt. 268 e segg. R. D. 1931/1175, poi modificata dall'art. 21 D.P.R. 1982/915 e compiutamente riordinata dal capo III D.Lgs. 1993/507, prevedendo la istituzione di una tariffa per la copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico. La soppressione doveva inizialmente decorrere dal 1° gennaio 1999, ma per le difficoltà che gli enti locali avrebbero incontrato per l'adozione della complessa disciplina tariffaria, è stata rinviata più volte, pervenendosi ad un differimento graduale (fino al 2008) dell'attivazione della tariffa (TIA).

Con la disposizione di cui alla lett. a) dell'art. 3-bis della L. 2005/203, il legislatore ha posto in evidenza che il *nomen iuris*, di per sé, non è decisivo per escludere, con sicurezza, che si è di fronte ad una prestazione in assetto tributario, dovendosi prestare attenzione alla disciplina che la regola. Non bisogna, dunque, farsi fuorviare dalla “*denominazione*”, in quanto una prestazione può avere carattere tributario anche se diversamente “*denominata*”. Fin qui nessuna nota di novità si registra circa l'ambito della giurisdizione del giudice tributario, trattandosi pur sempre di tributi, al di là del termine utilizzato per identificarli.

Una portata effettivamente innovativa deve, invece, riconoscersi alla successiva lett. b), dal momento che non sembra sostenibile che, con l'inserimento del nuovo periodo si siano volute richiamare, per lo più, prestazioni di natura sostanzialmente tributaria, altrimenti la disposizione sarebbe stata del tutto inutile.

Già l'uso del termine “*canone*” richiama un antico e controverso istituto, quale quello del canone demaniale, ritornato di attualità con riferimento all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche e all'installazione dei mezzi pubblicitari, per effetto del D.Lgs. 1997/446. La conclusione sulla natura di tale canone, cui è pervenuta la prevalente dottrina e la giurisprudenza, (S.U. 2001 – 10013; 2005/604 in motivazione), è che si tratti di un corrispettivo dovuto a fronte del mero godimento di un bene (a prescindere dalla sua natura), da inquadrare tra le prestazioni patrimoniali non tributarie. La concessione del bene pubblico è descritta come fattispecie complessa, in cui al provvedimento concessorio accede un vero e proprio rapporto contrattuale, al quale si applica (salvo eccezioni espresse) il normale regime dei contratti. Pertanto la concessione-contratto è la fonte delle obbligazioni corrispettive e non il presupposto per l'applicazione del prelievo.

La natura di entrata patrimoniale del c.o.s.a.p. ha trovato definitivo riconoscimento da parte delle S.U. della Corte di cassazione (ord. 2003/121667; sent.

2005/1239), le quali hanno affermato, nella prima pronuncia, che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 1998/448, *“il c.o.s.a.p. è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, del tributo (t.o.s.a.p.) in luogo del quale può essere applicato, e che lo stesso, nel solco di un processo politico-istituzionale inteso ad una sempre più vasta defiscalizzazione delle entrate rimesse alla competenza degli enti locali (canoni di fognatura e di depurazione delle acque, remunerazione dei servizi di pubbliche affissioni e di ritiro dei rifiuti urbani, e così via), risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale del bene”*.

Ad analoghe considerazioni si presta il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, la cui disciplina, dettata dall'art. 62 D.Lgs. 1997/446, in gran parte coincide con quella del successivo art. 63, relativo al c.o.s.a.p. E' prevista la possibilità di escludere l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, di cui al D.Lgs. 1993/507, *“sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa”*. Tuttavia è da osservare che mentre nel c.o.s.a.p. è facilmente individuabile il bene pubblico oggetto della concessione, più ardua è tale individuazione nel canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, specie nel caso di mezzi pubblicitari installati su beni privati. Per cui, se anche appare più pertinente il riferimento ad un canone autorizzatorio, anziché ad un canone concessorio, con evidente affinità alle tasse sulle concessioni amministrative, non può disattendersi il dato normativo rappresentato dall'art. 62, in cui i beni pubblici oggetto della concessione sembrano essere l'arredo urbano e l'ambiente, sia pure – come è stato rilevato – con notevole forzatura.

Anche il canone per il servizio di scarico e depurazione delle acque integra ormai un'entrata patrimoniale, essendosi riconosciuta la natura negoziale della fonte dell'obbligazione. Dopo la introduzione del servizio idrico integrato e la previsione di una tariffa quale *“corrispettivo”* di tale servizio ad opera della L. 1994/36 (*“legge Galli”*), è intervenuta la L. 1998/448, la quale ha ribadito che il canone in questione è quota tariffaria. Sulla base di quest'ultima legge, le S.U. della Corte di cassazione hanno ripetutamente affermato (sent. 2003/11188; 2004/16426) che tale canone è *“non più tributo comunale, ma componente del corrispettivo dovuto dall'utente del servizio idrico”*. E ciò con decorrenza dal 3 ottobre 2000.

Nella medesima prospettiva della defiscalizzazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si è mosso il D.Lgs. 1997/22, che ha previsto, in sostituzione del tributo, l'introduzione di una tariffa, la cui disciplina è anch'essa caratterizzata dalla commistione di elementi di natura tributaria ed elementi di natura privatistica. Dati i ripetuti differimenti per l'entrata in vigore della TIA, non si sono avute fino ad oggi pronunce dirette della S.C., che, peraltro, esaminando la c.o.s.a.p., ha prefigurato, nell'ambito di un *obiter dictum*, *“il canone di ritiro dei rifiuti urbani”* come *“corrispettivo”* (v. motivazione in S.U. 2003/12167).

Si deve, pertanto, ritenere che i canoni di cui trattasi abbiano proprio natura di corrispettivo e, in quanto derivanti da prestazioni in precedenza di carattere tributario,

si sia voluta estendere la giurisdizione tributaria anche alla prestazioni c.d. “*parafiscali*”, giustificandosi tale estensione non solo per la loro origine, ma anche e, forse, soprattutto per la loro disciplina, che presenta, sia pure per alcuni aspetti, determinazioni autoritative, che le rendono assimilabili alla categoria dei tributi.

Non sembra, peraltro, giustificabile che, in controtendenza rispetto ad un processo di defiscalizzazione appena compiuto, si sia voluto, da parte del legislatore, nuovamente attribuire ai canoni suindicati natura tributaria, e per di più con un norma di carattere processuale.

Probabilmente la verità è che, in presenza del godimento di un bene pubblico o della fruizione di un pubblico servizio, aventi indubbe connotazioni pubblicistiche, il discrimine tra corrispettivi e tributi (tasse) è molto sottile, per cui il regime giuridico da applicare dipende esclusivamente dalla scelta effettuata dal legislatore, sulla base di valutazioni eminentemente politiche risulta vano contrastare tale scelta, valorizzando elementi contrari.

Così interpretata la previsione di cui alla lett. b) dell’art. 3-bis della L. 2005/248, essa appare suscettibile di aprire un ampio orizzonte alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in cui si stagliano tutte quelle prestazioni relative ai servizi pubblici, soprattutto quelli essenziali, per le quali è plausibile un’operazione interpretativa di assimilazione alla materia tributaria. Senza, tuttavia, dimenticare il monito della Corte costituzionale che, fino ad oggi, ha giustificato l’ampliamento della sfera di competenza giurisdizionale delle commissioni purché, nel rispetto del limite di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisdizione speciale) la materia ad esse attribuita.

e) Parziale modifica dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 546/92.

La modifica che consente la costituzione in giudizio del ricorrente, anche con la trasmissione mezzo posta in plico raccomandato degli atti e documenti, di cui allo stesso articolo, era auspicata da tempo. La esclusione infatti del mezzo postale, che è disciplinato normativamente per le altre procedure (è in atto anzi un potenziamento del suo utilizzo, a seguito della convenzione già stipulata tra il Ministero di Giustizia e Poste Italiane), rappresentava una ingiustificata limitazione per gli operatori della giustizia tributaria. Essa fa proprio il principio, già affermato in numerosi precedenti giurisprudenziali, secondo i quali l'utilizzo del mezzo postale deve avere valenza generale.

Si dovranno, pertanto, apportare, ove ritenuto necessario, ulteriori modifiche per consentire detta utilizzazione a tutte le parti, in qualunque stato e grado del processo tributario.

Quanto al momento perfezionativo del deposito degli atti trasmessi a mezzo posta, può soccorrere la decisione della Corte Costituzionale, sentenza n. 447/2002, che ha ravvisato detto momento alla data della spedizione.

f) Parziale modifica del comma secondo dell'art. 53 D.Lgs. 546/92

La introduzione nell'art. 53 secondo comma del D.Lgs. 546/92, dell'obbligo per l'appellante di depositare, mediante anche trasmissione a mezzo posta, copia dell'appello, presso l'ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria, che ha pronunciato la sentenza impugnata, consente l'agevolazione del rilascio di copia della sentenza con la formula esecutiva .

Detta segreteria, infatti, scaduti i termini per l'impugnazione della sentenza emessa dalla propria Commissione, non era in grado di conoscere se l'appello fosse stato proposto. Per le notifiche dell'atto di impugnazione, non effettuate a mezzo dell'ufficiale giudiziario, non sussiste, infatti, per l'appellante l'obbligo previsto per lo stesso ufficiale giudiziario dall'art. 123 delle d.a.c.p.c., di darne immediato avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

g) L'abrogazione del terzo comma dell'art. 7, D.Lgs. n° 546/92. Compatibilità con il sistema processuale tributario.

Merita certamente il plauso di questo Consiglio di Presidenza l'intervento con cui il Legislatore, accogliendo le sollecitazioni provenienti dal Consiglio medesimo nonché dalle Associazioni di categoria, ha inteso risolvere definitivamente le problematiche connesse con la durata del mandato dei magistrati tributari.

Come è noto, il c.d. "maxiemendamento" alla legge di conversione ha recepito, pressoché integralmente, del d.l. 30 settembre 2005, n° 203 (in G.U. n° 230 del 3.10.'05) ha recepito pressoché integralmente l'emendamento presentato dal Senatore Salerno (approvato in Commissione Finanze in sede referente in data 27 ottobre 2005), con il quale sono state proposte nuove "Disposizioni in materia di giustizia tributaria", tra cui la trasformazione a tempo indeterminato dell'incarico dei magistrati tributari.

E tuttavia, questo Consiglio non può esimersi dall'esprimere perplessità circa la disposizione con la quale è stato abrogato il comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. n° 546/92, che recitava: "E' sempre data alle Commissioni tributarie la facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia."

E' evidente che il Legislatore, anche nell'ottica del principio costituzionale del "giusto processo", di cui al novellato art. 111 della Costituzione, ha inteso sottrarre al giudice tributario il potere di ricercare, d'ufficio, ulteriori elementi di natura sostanzialmente istruttoria ritenuti necessari ai fini della sentenza. Nondimeno, è opinione del Consiglio che la soppressione in discorso risulti, alla fine, poco coerente con la natura stessa del processo tributario, e tale da poterne condizionare negativamente le risultanze.

Devesi in primo luogo osservare che, per ben note ragioni, il processo tributario si incardina con ricorso (*vocatio iudicis*), con tutte le conseguenze che ciò comporta. Notoriamente, si tratta di un processo che, pur con le dovute distinzioni, si inserisce nel collaudato schema del processo amministrativo, di cui ricalca gran parte delle peculiarità. E se anche può dirsi che, per molti versi, il processo tributario si incentra sul "rapporto" tra contribuente e Amministrazione finanziaria, è pur vero che nella maggior parte dei casi esso si traduce in un processo da impugnazione di atti amministrativi. Constatazione, questa, che consente di identificare un notevole parallelismo tra il processo innanzi al complesso TAR- Consiglio di Stato ed il processo innanzi alle Commissioni tributarie. Sono noti i caratteri del processo da impugnazione di atti: in estrema sintesi, il giudice è chiamato direttamente dalla parte a verificare che l'Amministrazione (e che si tratti di Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni non sembra fare differenza), nell'esercizio dei suoi poteri autoritativi – tipici del regime di diritto pubblico in cui essa opera – uniformi la sua azione nei confronti del contribuente al rispetto delle disposizioni di legge, in conformità ai principi costituzionali di legalità, di imparzialità, e di buona amministrazione. Questo schema processuale comporta una serie di peculiarità ben note alla dottrina ed alla giurisprudenza: dall'utilizzo di termini di decadenza in luogo

degli ordinari termini di prescrizione, all'esclusione del giudizio equitativo; dalla assenza di una distinta fase istruttoria, alla tendenziale unicità dell'udienza di trattazione della causa; dalla limitazione dei mezzi di prova,, all'affievolimento dell'onere della prova, che in alcuni casi può degradare a mero onore del "principio di prova".

Tutto ciò senza mai dimenticare il potere – peraltro tipico delle giurisdizioni amministrative – di annullamento dei provvedimenti amministrativi tributari.

Quanto sinteticamente esposto dà contezza di un'altra peculiarità del processo amministrativo tributario: l'assenza di una distinta fase istruttoria caratterizzata da una sua autonoma rilevanza, come si configura, per contro, nel processo civile ordinario. Nel processo tributario, invero, non è avvertita la necessità di una autonoma fase di istruzione della causa, anche in relazione al fatto che, essendo l'istruzione probatoria di tipo prevalentemente (se non esclusivamente) documentale, essa non richiede la formulazione di "giudizi istruttori" preliminari relativi a procedimenti incidentali che nel processo civile, hanno per oggetto la creazione della prova. Sotto altro profilo, è del tutto evidente che, nel processo che occupa (come in ogni altro processo amministrativo), la raccolta di tutti gli elementi in fatto ed in diritto necessari a rendere la causa matura per la decisione spetta principalmente all'Amministrazione, in ragione del fatto che è quest'ultima ad avere la disponibilità delle prove documentali. Ma ove si consideri che l'Amministrazione non ha alcun obbligo giuridico di resistere nel giudizio (e cioè, di costituirsi), allora la ragion d'essere dell'autonomo potere acquisitivo del giudice risulta ulteriormente giustificata.

Del resto, il metodo acquisitivo è tipico dei processi amministrativi da ricorso: si pensi all'art. 44, co 1, del R.D. n° 1054/1924: "Se la sezione, a cui è stato rimesso il ricorso, riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti, ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti, ovvero disporre consulenza tecnica.". Ancor più chiaro il disposto dell'art. 21 della c.d. "legge TAR" (n° 1034/71), come recentemente modificato dalla legge n° 205/'00: "6. Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni. Analogo provvedimento il presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio." Le disposizioni riportate danno contezza della necessità avvertita dal Legislatore di bilanciare posizioni processuali e sostanziali attestata su piani diversi: sul piano del diritto pubblico – e perciò, in posizione di supremazia – l'Amministrazione, con tutto ciò che questo comporta in termini di parità delle parti, sia nel procedimento amministrativo che nel processo; sul piano del diritto privato il contribuente, con i limiti propri del diritto comune.

Nel processo tributario, la possibilità del giudice di disporre verificazioni, non toccata dalla riforma in discorso, conferma l'autonomo potere del giudice amministrativo tributario di procedere anche d'ufficio (dunque, con metodo acquisitivo) alle necessarie integrazioni istruttorie, mediante la richiesta all'Amministrazione di "apposite relazioni". (Art. 7, co. 2, D.Lgs. n° 546/'92: "Le Commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di Finanza, ovvero disporre consulenza tecnica." E' del tutto palese che si tratti di "verificazioni", il cui elemento distintivo rispetto alle perizie è rappresentato proprio dal fatto di essere compiute non da un soggetto in posizione di terzietà (il perito), bensì più o meno direttamente dall'Amministrazione.)

La maggior conferma dei ben più ampi poteri del giudice tributario rispetto al giudice ordinario civile si ricava anche dalla lettura del primo comma del citato art. 7, che conferisce alle Commissioni tributarie una ampissima facoltà di accesso, con poteri certamente più incisivi di quelli riconosciuti al giudice civile dal codice di rito. Invero, l'art. 118 c.p.c, nel disciplinare l'ordine di ispezione di persone e di cose (che il giudice civile può disporre nei confronti delle parti o di terzi) non prevede la possibilità di una sua esecuzione coattiva, posto che "(...) se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova (...); se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna ad una pena pecuniaria (...)" (di irrisoria consistenza: non superiore a 5 euro). Mentre, per contro, la legge attribuisce al giudice tributario, sia pur nei limiti dei fatti dedotti, tutte le facoltà ed i poteri conferiti all'Amministrazione dalle singole leggi di imposta. Chiaro segno del fatto che il potere acquisitivo del giudice tributario costituisce uno degli strumenti tendenti a riequilibrare – proprio nell'ottica del giusto processo sostanziale, e non soltanto formale – i poteri delle parti in causa, istituzionalmente sbilanciati a favore della P.A. Il tutto, beninteso, sullo sfondo del processo dispositivo, in cui sono le parti a "disporre" della posizione soggettiva, con i riflessi che ciò comporta sul piano processuale.

Peraltro, quanto fin qui affermato trova ancora una conferma nell'utilizzabilità, da parte del giudice tributario, dell'art. 213 c.p.c., in forza dell'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n° 546/'92; rimando che non ha subito modifiche dall'entrata in vigore della mini-riforma in discorso. La norma recita: "Fuori dei casi previsti dagli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo."

Sotto altro profilo, l'autonomo potere acquisitivo del giudice tributario trova giustificazione anche nelle modalità di svolgimento del giudizio, anch'esse non intaccate dalla mini-riforma. Come è noto, quello tributario è un processo ad udienza solo "eventuale", posto che, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 546/92, in assenza di una specifica istanza di una delle parti, il Collegio è tenuto a trattare la controversia in camera di consiglio. L'ordinaria assenza del pubblico dibattimento e della connessa oralità rappresenta un ulteriore elemento giustificativo della necessità

di dotare il giudice di propri poteri acquisitivi, in mancanza dei quali la finalità ultima del giudizio tributario, che è quella di garantire al cittadino la legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria, rischia di vanificare l'effettività di quella tutela giurisdizionale che costituisce l'oggetto ultimo della domanda ad esso giudice rivolta.

Tutto ciò premesso, ben si comprende la *ratio* del complesso di norme (ivi inclusa quella abrogata) che tendono a compensare la cennata disparità di poteri, proprio nel perseguimento di una parità delle parti innanzi al giudice che sia effettiva e non soltanto formale. In somma, nell'ottica di un processo che sia concretamente "giusto".

Agli argomenti di natura giuridica fin qui esposti questo Consiglio ritiene di dover aggiungere una ulteriore considerazione d'ordine, per così dire, "fattuale".

L'abrogazione del citato comma 3 non è in passato stata oggetto di specifica attenzione da parte di questo Consiglio di Presidenza, tanto che l'argomento non è mai stato trattato né in Commissione, né tantomeno in "Plenum", e neanche nei contatti istituzionali con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Del pari, non sembra siano emersi, nel corso dei numerosi convegni "tecnici" susseguitisi negli anni, ovvero su testi ed articoli pubblicati sulla stampa specializzata, indirizzi o istanze provenienti dalle parti presenti nel giudizio tributario (Associazioni di categoria dei magistrati tributari; associazioni o comitati rappresentativi dei contribuenti; Ordini professionali, etc.) che abbiano evidenziato la necessità di pervenire alla dedotta limitazione dei poteri dell'A.G.T.

Pertanto, è auspicio di questo Consiglio che in futuro il Legislatore vorrà valutare l'opportunità di procedere all'emanazione di riforme coinvolgenti il settore della giustizia tributaria, e massimamente il settore processuale, non senza aver preventivamente raccolto l'opinione di tutte le categorie portatrici di interessi giuridicamente rilevanti nel processo tributario.

Capitolo II

1. Le riforme ritenute necessarie

a) Attribuzione di nuova denominazione agli organi di giurisdizione tributaria.

Per il terzo anno consecutivo il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sottopone all'Esecutivo, e per Esso al Legislatore, una richiesta attinente a questione che si ripropone ormai da tempo: ci si riferisce all'istanza tendente ad allineare, anche sotto il profilo nominalistico, gli organi della giurisdizione tributaria agli altri organi giurisdizionali previsti dall'Ordinamento.

Al riguardo, non si esitano a definire i tempi più che maturi, posto che la natura giurisdizionale delle "Commissioni" tributarie da decenni, ormai, non solo è riconosciuta espressamente dal Legislatore, per quanto non è posta in discussione né dalla Giurisprudenza e né dalla Dottrina. Appare sufficiente ricordare in questa sede che un punto fermo sulla questione è stato fissato dal Giudice delle Leggi fin dalla sentenza n° 287 del 27 dicembre 1974, di cui sembra opportuno riportare un indicativo passaggio: "(...) Si legge nell'art. 10, n° 14, della legge delega che al Governo è commesso il compito di procedere "alla revisione della composizione, del funzionamento e delle competenze funzionali delle Commissioni tributarie, anche al fine di assicurarne l'autonomia e l'indipendenza, e in modo da garantire l'imparziale applicazione della legge". Il che è quanto dire che si intendeva assicurare alle Commissioni stesse la struttura, le funzioni e la finalità che sono connaturali ai veri e propri organi giurisdizionali. In relazione a siffatte direttive del legislatore delegante, si può constatare che nella legge delegata (il D.P.R. n° 636/72, n.d.r.) sono stati accuratamente eliminati gli aspetti dai quali traeva fondamento la tesi della natura amministrativa e accentuati i caratteri in base ai quali le Commissioni venivano considerati organi giurisdizionali.

Dal che può trarsi la sicura convinzione che le Commissioni tributarie, così revisionate e strutturate, debbono ora considerarsi organi speciali di giurisdizione: "

In altro passaggio della stessa sentenza si legge: "E' evidente che quest'ultima (la legge di riforma del 1972, n.d.r.) muove inequivocabilmente dal presupposto che giurisdizionali abbiano a considerarsi anche le preesistenti Commissioni: non è dubbio, infatti, che il legislatore con la recente normativa abbia inteso esercitare il potere di revisione che la VI disp. transitoria della Costituzione prevede proprio per gli organi speciali di giurisdizione già esistenti nell'ordinamento al momento dell'entrata in vigore della Costituzione.

In definitiva la nuova legislazione - imponendo all'interprete di considerare giurisdizionale il procedimento che si svolge davanti alle nuove Commissioni - esclude che, nell'interpretare la legislazione precedente, si possa attribuire alle vecchie Commissioni natura semplicemente amministrativa. (...) Di ciò la Corte non può non prendere atto e concludere in conseguenza per la non fondatezza delle proposte questioni di costituzionalità."

Per quanto il riferimento alla indiscussa natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie possa oggi apparire anacronistico, esso acquista indubbia valenza in relazione alle ultime vicende normative che hanno investito la giurisdizione tributaria.

Dall'esame dei resoconti dei lavori parlamentari si ricava che in occasione di conversione in legge del D.L n° 203/'05, la Commissione Finanze del Senato della Repubblica, in sede referente, in data 27 ottobre c.a. aveva approvato l'emendamento presentato dal Senatore Salerno (n° 3.0.10, già citato ad altro titolo in questa Relazione) con cui, sotto la rubrica "Disposizioni in materia di giustizia tributaria" veniva inserito un articolo "3-bis " che, al suo ottavo comma così recitava: "Nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n° 545, e n° 546, le parole "commissioni tributarie" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "organi della giurisdizione tributaria" e le parole: commissione tributaria provinciale" e: "commissione tributaria regionale" sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "tribunale tributario" e: "corte d'appello tributaria" ." (Va peraltro ricordato che già nella scorsa Legislatura il disegno di legge A .S. n° 3766, predisposto dagli allora Sottosegretari alle Finanze, On.li Marongiu e De Franciscis, prevedeva una nuova denominazione degli organi di giurisdizione tributaria, tra sformati in "tribunali tributari" e "corti d'appello tributarie" . Detto D.D.L., per ragioni del tutto estranee alla questione qui in trattazione, non è mai diventato Legge dello Stato.)

Nondimeno, in sede di conversione del citato D.L., il Governo pur avendo presentato nella legge di conversione un emendamento concernente le "disposizioni in materia di giustizia tributaria", ha stralciato dallo stesso testo, approvato dalla Commissione finanze il cambio della denominazione di Commissione Tributaria in Tribunale Tributario. Si è successivamente appreso che solo la ristrettezza dei tempi di approvazione della legge di conversione (si sarebbe dovuto acquisire il parere della Commissione Affari Costituzionali, che avrebbe richiesto un rinvio dell'approvazione dell'intera norma) ha impedito che la disposizione in discorso divenisse legge dello Stato.

Sulla base di queste premesse, pertanto, questo Consiglio di Presidenza, pur nei limiti delle attribuzioni che gli sono proprie, formula un sentito auspicio affinché il Legislatore voglia con sollecitudine completare un percorso iniziato ben 141 anni or sono (con la legge 14 luglio 1864, n° 1830, istitutiva delle Commissioni comunali (o consorziali) e provinciali, aventi competenza sull'imposta di ricchezza mobile. Ad esse venne ad aggiungersi l'istituzione della Commissione centrale, con la legge 8 marzo 1867, n° 1639. Cfr, anche, il R.D. 24 agosto 1877, n° 4021, di approvazione del T.U. sulle leggi di imposta sui redditi da ricchezza mobile.), con il riconoscere finalmente alle Commissioni tributarie provinciali e regionali le più consone denominazioni di "tribunale tributario" e di "corte d'appello tributaria".

b) Proposta di riforma dell'art. 30 del R.d.l. 27 novembre 1933, n° 1578.

La recentissima riforma introdotta con la legge n° 248 del 2 dicembre 2005, che trasforma il rapporto di impiego dei magistrati tributari a tempo indeterminato (benché di natura indiscutibilmente onoraria), rende non più differibile una modifica della legge professionale forense, nella parte in cui non prevede il diritto dei predetti magistrati ad essere iscritti all'albo degli avvocati presso i rispettivi tribunali.

Attualmente la legge in epigrafe consente l'iscrizione al relativo albo professionale di coloro che per quindici anni abbiano esercitato la funzione giurisdizionale nella qualifica di vice pretore onorario, previa attestazione del Presidente della Corte d'Appello competente. Benché la norma non sia stata aggiornata (la figura del vice pretore onorario non è più prevista nell'ordinamento giudiziario), la *ratio* della disposizione, consistente nel riconoscimento dell'attività giurisdizionale svolta a che a titolo onorario ai fini dell'iscrizione all'albo professionale resta indiscutibile.

Nessuna disposizione, oggi, prende in considerazione la funzione giurisdizionale esercitata nelle Commissioni Tributarie.

La descritta situazione comporta conseguenze alquanto paradossali. In verità, oggi si verifica che un magistrato tributario, magari presidente di Collegio giudicante (e dunque in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge (art. 17, co. 1, legge cit.), è legittimato a firmare gli attestati di partecipazione alle udienze per i praticanti avvocati, ai fini della maturazione del richiesto tirocinio. Ma quando quel medesimo soggetto volesse far riconoscere per sé stesso la pratica dell'attività giurisdizionale (e con ben maggiore continuità), per di più esercitata nella funzione di Presidente del Collegio, allora vedrebbe la propria domanda rigettata in quanto la legge non riconosce alcuna valenza, ai fini prescritti, all'attività giurisdizionale svolta, né ai fini del computo della pratica forense, né tantomeno come diritto all'iscrizione all'albo professionale.

E' appena il caso di ricordare che la medesima legge riconosce ai magistrati professionali ordinari o amministrativi il diritto ad esser iscritti all'albo degli avvocati dopo un certo numero di anni. Stesso diritto, come già detto, che era riconosciuto ai vice pretori onorari, dopo quindici anni di esercizio della funzione. Orbene, il principio di ragionevolezza vuole che l'espletamento della medesima funzione giurisdizionale (e non si dimentichi anche il principio della tendenziale unicità della giurisdizione) debba essere riconosciuto anche ai magistrati tributari, nei termini che il legislatore riterrà opportuno fissare. Anche perché, una volta riconosciuta dal legislatore, in maniera indiscutibile, la natura giurisdizionale dell'attività prestata – sia pure a titolo onorario – una mancata previsione in tal senso non sarebbe facilmente giustificabile sotto il profilo costituzionale.

Si suggerisce, pertanto, un'integrazione del citato articolo 30 del R.d.l. n° 1578/1933, che vada a colmare la descritta lacuna normativa.

c) Parziale modifica dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 545/92

Nella premessa si faceva riferimento ad alcune norme dell'ordinamento giudiziario, che mal si inquadrano in un contesto che vuole rafforzare il riconoscimento del pieno status di giudice tributario a tutti i componenti delle Commissioni.

Una di queste norme è certamente l'art. 3 del D.Lgs. 545/92, nella parte in cui consente l'accesso, alle funzioni di Presidente di commissione e di sezione, soltanto ad alcune categorie professionali, escludendone altre.

Questa discriminazione, sempre contestata da tutta la magistratura tributaria ed oggetto di valutazioni negative anche nelle precedenti relazioni di questo Consiglio, non sembra possa sopravvivere alla luce della miniriforma, recentemente approvata.

Finora la presunzione in esame di una più specifica professionalità di alcune categorie, poteva avere in qualche modo una sua ratio, posto che in assenza di qualsiasi valutazione in ordine all'operato complessivo dei giudici tributari, essa era ancorata al ruolo - ritenuto più idoneo - che il componente svolgeva e svolge al di fuori dell'attività di giudice tributario. Con la introduzione dei criteri di valutazione della professionalità di tutti i componenti, detta presunzione appare superata.

La norma attribuisce al Consiglio i poteri che gli sono propri, consequenziali al ruolo di autogoverno dei giudici tributari, cui spetta l'adozione di qualsiasi provvedimento inerente la vita professionale del magistrato e, quindi, anche il conferimento degli incarichi direttivi, sulla base di criteri ed elementi di valutazione dell'attività che i giudici stessi hanno svolto, non disgiunta dall'anzianità.

CONCLUSIONI

La giustizia tributaria ha assunto un ruolo paritario ed imprescindibile nel contesto delle altre giurisdizioni, con un'ulteriore connotazione positiva. Essa, nel corso degli ultimi anni, ha conquistato la fiducia non solo degli utenti, ma delle istituzioni, per la sua funzionalità, tempestività e qualità delle risposte date alle domande di giustizia.

A parere di questo Consiglio il quadro normativo richiederebbe, tuttavia, un ulteriore intervento, questa volta sul piano costituzionale. Ci si riferisce all'art. 103 della Costituzione, nel quale, tra le varie giurisdizioni elencate dovrebbe essere inserita anche quella tributaria che abbandonerebbe così definitivamente il ruolo di giustizia speciale.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004

COMMISSIONE TRIBUTARIA	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2003 (a)	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004 (b)	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004 (c)	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi		Numero ricorsi pendenti al 31.12.2004 (colonne a+b-c)	Numero sezioni congelate al 31.12.2004	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza	Percentuale trattazione in pubblica udienza nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Sospensive di atti impugnati		
				Totale ricorsi depositati nel periodo (c)	di cui entro i 90 gg						di cui oltre i 90 gg	Richieste	Concesse
ABRUZZO													
L'AQUILA Reg	1.114	739	850	671	244	938	8	8,48	68,48%	52,72%	0	0	
CHIETI	1.484	907	1.124	969	155	1.247	5	11,27	47,90%	77,96%	287	133	
L'AQUILA	1.102	1.403	1.151	972	134	1.399	5	11,82	55,46%	48,41%	322	91	
PESCARA	1.038	804	787	740	47	1.023	4	13,88	59,03%	44,11%	383	161	
TERAMO	839	519	525	498	46	816	4	5,40	53,93%	51,30%	129	37	
TOTALE	5.291	4.606	4.417	3.848	626	5.423	2	10,17	56,96%	54,90%	1.121	422	
BASILICATA													
POTENZA Reg	1.440	710	689	505	84	1.561	5	13,14	45,09%	48,69%	2	0	
MATERA	1.169	847	679	602	76	740	3	7,40	44,12%	67,96%	350	150	
POTENZA	1.522	763	921	751	105	1.429	6	14,37	60,94%	54,17%	248	115	
TOTALE	4.131	2.320	2.289	1.858	265	4.328	0	11,64	50,03%	56,94%	600	265	
PROV. AUT. BOLZANO													
BOLZANO II*	208	127	147	109	38	186	3	5,71	65,54%	42,00%	0	0	
BOLZANO I*	452	366	596	573	16	245	5	6,71	46,21%	43,21%	56	13	
TOTALE	658	493	743	666	54	431	8	6,24	55,87%	42,60%	56	13	
CALABRIA													
CATANZARO Reg	12.992	2.648	2.407	2.349	162	13.129	13	10,55	20,59%	58,76%	4	0	
CATANZARO	6.307	2.033	2.361	1.982	852	5.506	5	21,22	34,51%	72,16%	819	94	
COSENZA	50.357	5.236	4.935	3.279	1.470	50.844	13	17,13	39,49%	66,67%	1.347	235	
CROTONE	2.326	330	332	282	64	2.370	2	7,66	21,66%	53,13%	242	33	
REGGIO CALABRIA	5.027	2.043	1.495	1.603	413	5.467	10	12,32	46,45%	61,90%	932	536	
VIBO VALENTIA	604	725	607	487	110	732	2	11,12	34,36%	53,57%	255	19	
TOTALE	77.613	13.073	12.137	9.569	3.071	78.048	45	13,33	32,84%	60,86%	3.399	917	
CAMPANIA													
NAPOLI Reg	13.218	6.920	8.433	7.110	1.231	11.797	40	10,32	50,80%	61,77%	2	0	
AVELLINO	3.232	2.084	1.975	1.357	599	3.360	7	9,28	47,60%	68,62%	956	510	
BENEVENTO	4.599	1.268	1.738	1.630	150	4.087	5	12,56	53,54%	69,81%	378	216	
CASERTA	7.066	4.330	6.047	5.070	1.320	5.070	15	16,24	43,37%	60,62%	1.949	673	
NAPOLI	46.084	15.466	34.497	30.351	5.250	25.949	45	22,14	56,96%	75,35%	9.619	1.171	
SALERNO	5.581	6.938	5.027	4.880	1.188	7.639	15	17,31	50,79%	51,97%	3.324	727	
TOTALE	79.780	37.006	37.717	49.146	9.738	57.902	27	14,64	50,51%	64,69%	16.228	3.297	
EMILIA ROMAGNA													
BOLIGNA Reg	7.197	2.751	4.325	3.560	699	5.689	28	9,63	32,17%	62,56%	7	1	
BOLIGNA	21.291	2.427	9.030	8.928	688	14.792	16	13,54	17,14%	62,44%	485	101	
FERRARA	3.729	684	2.542	2.222	228	1.973	5	11,90	47,73%	47,73%	120	39	
FORLÌ	440	519	371	368	7	591	6	8,65	60,77%	60,77%	151	47	
MODENA	1.252	1.207	1.146	1.114	287	1.345	5	2,80	47,14%	45,30%	82	13	
PARMA	804	711	670	659	31	856	2	4,92	40,03%	62,63%	147	84	
PIACENZA	591	501	592	493	56	599	5	6,48	59,23%	72,49%	51	15	
RAVENNA	1.270	1.157	893	742	91	1.594	6	9,78	52,70%	62,57%	177	135	
REGGIO NELL'EMILIA	1.363	849	1.363	1.301	219	1.301	7	6,73	24,25%	44,32%	164	52	
RIMINI	3.055	730	1.741	1.330	411	2.044	4	16,47	78,44%	78,44%	151	35	
TOTALE	40.992	11.568	21.702	19.079	2.697	30.784	92	9,66	41,50%	59,92%	1.335	612	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004

COMMISSIONE TRIBUTARIE	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2003 (a)	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004 (b)	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004 (c)	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi depositati nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004		Numero ricorsi pendenti al 31.12.2004 (colonne a+b-c)	Numero sezioni attive al 31.12.2004	Numero sezioni congelate al 31.12.2004	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza	Percentuale trattazione in pubblica udienza nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Sospensive di atti impugnati	
				Totale ricorsi depositati nel periodo (c)	di cui entro i 90 gg							di cui oltre i 90 gg	Richieste
FRILUI VENEZIA GIULIA													
TRIESTE Reg	7.120	389	1.763	1.818	1.442	376	11	2	8,52	23,58%	49,89%	0	0
GORIZIA	1.620	194	261	208	208	64	2	0	7,52	56,23%	54,39%	36	42
PORDENONE	384	377	385	387	377	2	4	1	6,52	43,28%	46,27%	38	1
TRIESTE	1.353	549	540	1.387	1.387	107	5	2	9,00	49,62%	60,80%	105	38
UDINE	1.851	1.693	2.216	2.159	2.028	131	6	5	19,01	75,70%	53,28%	130	24
TOTALE	12.328	5.202	5.165	5.149	4.469	680	28	10	10,11	49,67%	52,93%	309	105
LAZIO													
ROMA Reg	6.765	6.806	5.364	5.026	4.413	613	39	11	13,18	53,74%	56,93%	2	0
FROSINONE	4.031	1.534	2.091	1.950	1.744	206	11	0	14,46	49,72%	56,55%	272	92
LATINA	8.109	1.671	4.305	4.309	3.182	84	8	0	12,92	39,99%	51,28%	479	199
RIETI	941	476	486	463	379	84	2	2	5,07	61,23%	61,27%	168	108
ROMA	128.462	18.867	46.807	46.880	37.561	9.319	64	4	19,38	29,38%	60,86%	5.463	169
VITERBO	3.044	1.190	1.328	1.261	1.038	223	5	0	20,87	41,17%	46,69%	427	89
TOTALE	151.342	30.544	60.381	59.889	48.317	11.572	130	17	14,28	45,87%	55,60%	6.811	657
LIGURIA													
GENOVA Reg	2.524	1.968	881	765	515	250	17	4	6,11	67,37%	58,28%	0	0
GENOVA	10.225	3.171	5.425	5.981	5.014	967	15	5	11,48	38,53%	52,32%	595	277
IMPERIA	1.319	658	818	789	710	79	1	1	7,88	38,43%	66,81%	135	70
L.A. SPEZIA	3.923	952	1.472	1.481	1.407	74	6	1	11,85	24,87%	79,72%	204	76
SAVONA	7.948	1.131	2.770	2.891	2.615	276	7	0	10,32	31,96%	61,98%	312	161
TOTALE	25.939	7.880	11.366	11.907	10.261	1.646	50	11	9,53	40,23%	63,52%	1.246	584
LOMBARDIA													
MILANO Reg	35.611	6.220	7.174	6.728	6.257	471	53	15	8,00	38,61%	62,41%	0	2
BERGAMO	2.232	1.180	2.011	2.028	1.727	301	11	1	10,65	37,44%	45,45%	239	50
BRESCIA	1.654	1.670	1.886	2.075	2.018	57	13	3	11,40	59,12%	59,29%	322	123
COMO	1.088	975	1.294	1.274	1.179	95	6	4	9,89	42,85%	41,20%	164	13
CREMONA	579	216	216	214	197	17	6	1	4,29	58,89%	59,22%	87	13
LECCO	522	504	589	553	515	38	5	0	5,39	57,73%	61,80%	85	19
LODI	697	379	493	449	435	14	4	0	4,22	40,98%	61,27%	86	12
MANTOVA	825	672	705	649	648	4	1	1	6,46	60,73%	64,17%	140	88
MILANO	13.102	9.726	10.662	11.029	9.323	1.706	9	11	11,32	55,89%	64,74%	1.468	495
PAVIA	1.152	703	666	553	521	32	5	1	11,21	60,00%	56,96%	217	91
SONDRIO	416	292	278	266	245	21	4	0	2,87	85,52%	54,40%	49	32
VARESE	15.985	1.654	4.867	4.590	3.657	933	13	0	17,17	45,52%	56,64%	299	85
TOTALE	74.064	24.458	31.141	30.408	26.722	3.686	162	35	8,57	51,94%	57,30%	3.156	1.013
MARCHE													
ANCONA Reg	2.503	1.127	1.136	1.149	976	173	7	4	6,26	37,31%	58,21%	0	0
ANCONA	2.308	899	1.654	1.690	1.439	151	5	0	13,05	32,92%	63,20%	264	103
ASCOLI PICENO	1.126	1.029	1.093	889	889	204	6	1	7,89	51,82%	44,21%	227	29
MACERATA	2.542	699	723	737	647	90	4	0	4,19	32,41%	62,20%	217	93
PESARO	2.459	989	1.624	1.624	1.612	12	5	0	13,79	53,55%	50,84%	160	53
TOTALE	10.938	4.609	6.166	6.193	5.563	630	27	5	9,03	41,60%	55,73%	868	278

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004

COMMISSIONE TRIBUTARIE	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2003 (a)	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004 (b)	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi depositati nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004			Numero ricorsi pendenti al 31.12.2004 (colonne a+b-c)	Numero sezioni attive al 31.12.2004	Numero sezioni congelate al 31.12.2004	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza	Percentuale trattazione in pubblica udienza nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Sospensive di atti impugnati	
				Totale ricorsi depositati nel periodo (c)	di cui entro i 90 gg	di cui oltre i 90 gg							Richieste	Concesse
MOLISE														
CAMPOBASSO Reg	837	214	344	321	273	48	730	4	0	5,74	37,55%	72,85%	0	0
CAMPOBASSO	2.587	588	1.295	1.378	1.096	282	1.797	4	0	8,28	29,71%	74,08%	123	60
ISERNIA	2.136	377	1.114	1.120	1.044	76	1.393	3	1	20,64	29,31%	75,90%	116	70
TOTALE	5.560	1.179	2.753	2.819	2.413	406	3.920	11	1	11,55	32,19%	74,30%	239	130
PIEMONTE														
TORINO Reg	2.793	1.348	1.357	1.240	993	247	2.899	25	13	3,64	45,37%	61,02%	0	0
ALESSANDRIA	2.720	731	1.088	1.108	1.039	67	2.345	7	1	12,97	59,92%	47,35%	133	50
ASTI	541	149	183	167	158	9	523	3	0	6,02	66,30%	45,76%	34	5
BIELLA	1.597	328	599	556	542	14	1.369	3	0	8,71	66,19%	65,39%	57	15
CUNEO	1.096	789	1.133	1.084	1.084	0	781	7	0	10,71	59,91%	28,25%	114	18
NOVARA	1.508	500	1.273	1.234	1.186	48	774	5	1	8,43	33,31%	43,23%	75	22
TORINO	3.091	2.777	2.845	2.410	2.181	229	3.458	37	0	6,02	47,36%	42,37%	573	190
VERBANIA	327	155	310	316	299	17	166	3	0	11,67	55,58%	26,19%	28	5
VERCELLI	2.334	370	891	1.082	838	246	1.622	5	0	16,61	59,37%	68,90%	89	45
TOTALE	16.007	7.123	9.519	9.195	8.318	877	13.937	95	15	9,42	34,48%	47,60%	1.103	350
PUGLIA														
BARI Reg	18.601	2.481	3.405	3.146	2.762	384	17.936	25	5	8,37	36,64%	71,99%	28	0
BARI	42.636	4.305	16.332	16.320	14.766	1.552	30.421	24	0	16,33	29,27%	61,00%	2.041	1.020
BRINDISI	1.298	708	947	985	779	206	1.021	5	0	7,38	46,89%	54,45%	269	120
FOGGIA	11.769	2.269	4.410	4.500	4.107	483	9.448	10	1	12,31	37,28%	64,07%	707	278
LECCE	3.219	3.075	1.904	2.093	1.498	595	6.197	8	1	15,99	49,72%	67,72%	982	501
TARANTO	32.715	4.396	7.759	7.782	7.080	702	29.329	7	0	11,92	24,96%	58,24%	700	373
TOTALE	112.034	17.234	34.737	34.916	30.994	3.922	94.332	79	7	11,98	37,13%	62,91%	4.737	2.292
SARDEGNA														
CAGLIARI Reg	3.707	732	1.474	1.468	1.435	33	2.971	7	3	7,35	25,13%	72,21%	15	0
CAGLIARI	3.852	1.477	2.331	2.588	2.210	378	2.741	6	1	13,24	29,39%	40,39%	285	76
NUORO	2.059	611	896	864	829	35	1.806	3	0	12,64	36,80%	35,79%	201	0
ORISTANO	987	195	282	264	264	0	918	2	0	2,80	21,98%	70,59%	47	9
SASSARI	1.432	1.038	1.042	1.015	807	208	1.455	6	0	8,84	45,40%	51,07%	404	254
TOTALE	12.037	4.053	6.025	6.199	5.545	654	9.891	24	4	8,94	31,74%	54,01%	932	339
SICILIA														
PALERMO Reg	13.287	3.024	3.318	3.191	2.676	515	13.120	27	10	8,16	39,83%	61,21%	83	28
AGRIGENTO	3.696	1.445	2.033	1.979	1.607	372	3.162	6	1	19,29	26,59%	58,86%	482	223
CALTANISSETTA	1.550	648	861	906	772	134	1.292	4	0	8,87	33,19%	75,82%	258	139
CATANIA	20.894	4.686	9.324	9.293	9.167	126	16.099	10	4	18,17	37,41%	67,32%	2.340	1.271
ENNA	723	407	481	462	428	34	688	3	0	6,23	36,11%	61,64%	166	77
MESSINA	22.203	4.591	4.232	4.158	3.606	552	22.636	12	1	14,31	45,01%	67,15%	1.743	1.010
PALERMO	29.081	4.149	6.360	6.737	6.737	796	26.497	12	0	13,81	23,64%	51,45%	1.899	610
RAGUSA	4.557	985	1.962	1.938	1.867	71	3.604	4	0	13,22	13,75%	71,27%	249	134
SIRACUSA	3.416	1.834	694	801	576	325	4.351	5	0	14,10	73,79%	76,45%	847	600
TRAPANI	6.440	856	2.173	2.380	2.078	302	5.016	7	0	11,61	8,45%	59,81%	284	87
TOTALE	106.449	22.737	31.438	32.741	29.514	3.227	96.445	90	17	12,77	33,77%	65,10%	8.351	4.123

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004

COMMISSIONE TRIBUTARIE	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2003 (a)	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004 (b)	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Numero ricorsi depositati nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004		Numero ricorsi pendenti al 31.12.2004 (colonne a+b-c)		Numero sezioni congelate al 31.12.2004	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza	Percentuale trattazione in pubblica udienza nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Sospensive di atti impugnati	
				Totale ricorsi depositati nel periodo (c)	di cui entro i 90 gg	di cui oltre i 90 gg	Richieste					Concesse	
TOSCANA													
FIRENZE Reg	3.945	1.804	2.011	1.902	1.417	485	3.847	28	11	5,75	62,78%	1	0
AREZZO	1.771	605	440	504	440	64	1.873	4	1	7,41	65,27%	80	22
FIRENZE	4.513	2.388	3.121	3.011	2.861	350	3.888	17	3	13,63	54,35%	292	88
GROSSETO	1.281	539	474	639	415	224	1.181	4	0	7,10	54,78%	90	29
LIVORNO	1.041	844	479	523	361	162	1.362	6	0	9,31	53,89%	206	18
LUCCA	8.924	3.671	5.439	5.330	5.245	85	7.265	7	1	19,02	55,04%	152	76
MASSA CARRARA	1.816	573	512	603	402	201	1.766	4	0	8,66	44,43%	221	65
PISA	1.170	930	724	720	670	50	1.690	6	0	7,78	57,72%	221	65
PISTOIA	2.723	988	1.407	1.463	1.158	305	2.238	8	0	8,83	59,74%	163	26
PRATO	1.292	596	921	904	804	17	967	6	1	7,50	30,83%	77	19
SIENA	1.713	555	913	890	555	335	1.378	4	1	4,84	53,57%	135	88
TOTALE	30.469	13.302	16.495	16.326	14.228	2.298	27.465	90	18	9,10	41,18%	1.506	433
PROV. AUT. TRENTO													
TRENTO II*	324	283	244	222	179	43	385	3	0	4,71	38,60%	0	0
TRENTO I*	1.094	679	997	971	939	32	802	6	1	5,37	41,87%	57	15
TOTALE	1.418	962	1.241	1.193	1.118	75	1.187	9	1	5,04	43,90%	75	15
UMBRIA													
PERUGIA Reg	3.966	726	2.971	2.963	2.812	151	1.329	5	1	21,47	59,86%	20	1
PERUGIA	1.250	984	1.194	1.047	1.038	9	1.187	8	0	8,65	40,18%	268	103
TERRI	694	596	554	519	512	7	771	4	0	4,37	63,65%	123	89
TOTALE	5.910	2.306	4.719	4.529	4.362	167	3.287	17	1	11,50	45,91%	411	193
VALLE D'AOSTA													
AOSTA Reg	38	31	34	34	31	3	35	3	0	4,44	22,22%	0	0
AOSTA	288	256	249	263	242	21	281	5	0	3,19	33,00%	54	12
TOTALE	306	287	283	297	273	24	296	8	0	3,82	30,23%	18	12
VENETO													
VENEZIA Reg	4.672	1.685	2.041	2.038	1.580	458	4.319	29	5	8,07	56,78%	11	3
BELLUNO	317	210	158	161	144	17	366	2	1	3,39	48,95%	26	13
PADOVA	4.743	1.263	1.558	1.760	1.322	438	4.236	11	4	9,24	54,98%	312	136
ROVIGO	628	376	422	406	385	17	498	3	0	4,23	57,66%	93	39
TREVISO	1.608	903	1.170	1.230	1.033	197	1.279	8	0	6,04	54,75%	292	150
VENEZIA	2.009	1.083	1.332	1.332	1.108	224	1.708	4	6	6,31	45,24%	265	80
VERONA	2.507	1.381	2.205	2.180	2.108	74	1.708	6	4	7,24	37,94%	308	145
VICENZA	5.005	1.455	4.071	4.054	3.857	197	2.408	9	1	8,27	26,47%	137	19
TOTALE	21.388	8.345	12.961	13.161	11.539	1.622	16.572	78	19	6,85	47,07%	1.444	385
TOTALE GENERALE	794.274	217.491	333.445	335.739	287.802	47.937	676.026	1.210	207	9,91	44,51%	54.345	16.635
TOTALE Commissioni REGIONALI	144.460	42.731	50.368	48.773	42.065	6.708	138.418	378	111	8,46	43,53%	175	35
TOTALE Commissioni PROVINCIALI	649.814	174.760	283.077	286.966	245.737	41.229	537.608	832	96	9,94	54,24%	54.170	16.600

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004
Rilevazione dati totali relativi ai componenti della commissione

	Presidenti			Vice Presidenti			Giudici			Astensioni dal servizio				
	Organico previsto	Presenze al 31.12.2004	Sovrannumero	Posti vacanti al 31.12.2004	Organico previsto	Presenze al 31.12.2004	Sovrannumero	Posti vacanti al 31.12.2004	Organico previsto	Presenze al 31.12.2004	Sovrannumero	Posti vacanti al 31.12.2004	distacco	altri motivi
COMMISSIONI TRIBUTARIE	145	147	2	2	145	146	1	1	308	408	1	100	0	14
FRULI VENEZIA G.														
TRIESTE Reg	13	9	0	4	13	11	0	2	52	32	0	20	0	0
GORIZIA	2	1	0	1	2	2	0	0	8	5	0	3	0	0
PORDENONE	5	5	0	0	5	4	0	1	20	10	0	10	0	1
TRIESTE	7	5	0	2	7	4	0	3	28	9	0	19	0	0
UDINE	11	6	0	5	11	7	1	4	44	25	1	19	0	0
TOTALE	38	26	1	12	38	28	1	10	132	81	1	71	0	1
LAZIO														
ROMA Reg	50	26	0	24	50	32	0	18	200	102	0	98	0	5
FROSINONE	11	9	0	2	11	9	0	2	44	30	1	10	0	0
LATINA	8	6	0	2	8	7	0	1	32	23	0	9	0	0
RIETI	3	3	0	0	3	3	0	0	12	10	0	2	0	0
ROMA	68	53	1	15	68	62	0	6	272	227	0	45	0	0
VITERBO	5	4	0	1	5	3	0	2	20	16	0	4	0	0
TOTALE	145	147	2	2	145	146	1	1	508	408	1	100	0	14
LIGURIA														
GENOVA Reg	21	14	0	7	21	9	1	12	84	48	0	36	0	0
GENOVA	20	14	0	6	20	12	0	8	80	41	0	39	0	4
IMPERIA	6	4	0	2	6	5	0	1	24	17	0	7	0	0
LA SPEZIA	7	3	0	4	7	5	0	2	28	11	0	17	0	1
SAVONA	7	6	0	1	7	5	0	2	28	10	0	18	0	0
TOTALE	61	41	0	20	61	41	2	20	244	127	0	109	0	5
LOMBARDIA														
MILANO Reg	68	53	0	15	68	41	0	27	272	174	0	98	0	3
BERGAMO	12	11	0	1	12	9	0	3	48	36	0	12	0	1
BRESCIA	16	11	0	5	16	10	0	6	64	39	0	25	0	1
COMO	10	5	0	5	10	6	0	4	40	6	0	34	0	1
CREMONA	6	4	0	2	6	4	0	2	24	17	0	7	0	0
LECCO	5	4	0	1	5	5	0	0	20	17	0	3	0	0
LODI	2	3	1	-1	2	1	0	1	8	9	2	-1	0	0
MANTOVA	5	3	0	2	5	3	0	2	20	11	0	9	0	0
MILANO	50	40	0	10	50	32	0	18	200	137	0	63	0	2
PAVIA	6	4	0	2	6	3	0	3	24	16	0	8	0	0
SONDRIO	14	3	0	11	14	9	0	5	56	33	0	23	0	0
VARESE	13	13	0	0	13	13	0	0	52	33	0	19	0	0
TOTALE	147	134	1	13	147	130	0	17	568	306	0	262	0	9
MARCHE														
ANCONA Reg	11	7	0	4	11	6	0	5	44	24	0	20	0	1
ANCONA	5	5	0	0	5	5	0	0	20	10	0	10	0	0
ASCOLI PICENO	7	3	0	4	7	5	0	2	28	19	0	9	0	0
MACERATA	4	3	0	1	4	3	0	1	16	12	0	4	0	0
PESARO	5	5	0	0	5	4	0	1	20	14	2	6	0	0
TOTALE	32	23	0	9	32	22	0	10	128	79	2	49	0	1
MOLISE														
CAMPBASSO Reg	4	4	0	0	4	2	0	2	16	13	5	3	0	0
CAMPBASSO	4	4	0	0	4	4	0	0	16	14	0	2	0	0
ISERNA	4	3	0	1	4	2	0	2	16	12	0	4	0	0
TOTALE	12	11	0	1	12	8	0	4	48	37	5	11	0	0

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004
Rilevazione dati totali relativi ai componenti della commissione

COMMISSIONI TRIBUTARIE	Presidenti			Vice Presidenti			Giudici			Astensioni dal servizio				
	Organico previsto	Presenze al 31.12.2004	Sovrannumero	Posti vacanti al 31.12.2004	Organico previsto	Presenze al 31.12.2004	Sovrannumero	Posti vacanti al 31.12.2004	Organico previsto	Presenze al 31.12.2004	Sovrannumero	Posti vacanti al 31.12.2004	distacco	altri motivi
PIEMONTE														
TORINO Reg	38	25	0	13	38	26	6	12	152	74	0	78	0	0
ALESSANDRIA	8	5	0	3	8	5	0	3	32	22	0	10	0	0
ASTI	3	3	0	0	3	2	0	1	12	9	0	3	0	0
BIELLA	3	3	0	0	3	2	0	1	12	8	0	4	0	0
CUNEO	7	6	0	1	7	7	0	0	28	21	0	7	0	0
NOVARA	6	5	0	1	6	3	0	3	24	17	0	7	0	0
TORINO	37	29	0	8	37	16	0	21	148	81	0	67	0	0
VERBANIA	3	2	0	1	3	3	0	0	12	6	0	6	0	0
VERCELLI	5	4	0	1	5	3	0	2	20	14	0	6	0	1
TOTALE	110	82	0	28	117	64	7	46	440	232	0	188	0	1
PUGLIA														
BARI Reg	30	21	0	9	30	19	0	11	120	85	0	35	0	3
BARI	24	24	0	0	24	20	0	4	96	80	0	16	0	2
BRINDISI	5	4	0	1	5	2	0	3	20	11	0	9	0	1
FOGGIA	11	9	0	2	11	11	0	0	44	32	0	12	0	0
LECCE	9	6	0	3	9	5	0	4	36	22	0	14	0	0
TARANTO	7	7	0	0	7	7	0	0	28	24	0	4	0	0
TOTALE	84	77	0	13	86	64	7	33	344	214	0	90	0	4
SARDEGNA														
CAGLIARI Reg	10	6	0	4	10	7	0	3	40	19	0	21	0	0
CAGLIARI	7	6	0	1	7	3	0	4	28	15	0	5	0	0
NUORO	3	3	0	0	3	3	0	0	12	7	0	11	0	0
ORISTANO	2	2	0	0	2	2	0	0	8	8	0	0	0	0
SASSARI	6	5	0	1	6	5	0	1	24	13	0	11	0	0
TOTALE	28	22	0	6	28	20	0	8	112	62	0	48	0	0
SICILIA														
PALERMO Reg	37	25	0	12	37	22	0	15	148	88	0	60	0	1
AGRIGENTO	7	6	0	1	7	2	0	5	28	19	0	9	0	1
CALTANISSETTA	4	3	0	1	4	4	0	0	16	11	0	5	0	0
CATANIA	14	10	0	4	14	10	0	4	56	32	0	24	0	0
ENNA	3	3	0	0	3	2	0	1	12	7	0	5	0	0
MESSINA	13	11	0	2	13	10	0	3	52	37	0	15	0	0
PALERMO	13	10	0	3	13	12	0	1	52	43	0	9	0	0
RAGUSA	4	3	0	1	4	3	0	1	16	13	0	3	0	0
SIRACUSA	5	3	0	2	5	4	0	1	20	13	0	7	0	0
TRAPANI	7	6	0	1	7	5	0	2	28	23	0	5	0	0
TOTALE	107	80	0	27	107	74	0	33	428	269	0	189	0	4
TOSCANA														
FIRENZE Reg	37	24	0	13	37	30	5	7	148	87	0	61	0	1
AREZZO	5	3	0	2	5	4	0	1	20	13	0	7	0	0
FIRENZE	20	14	0	6	20	12	0	8	80	50	0	30	0	1
GROSSETO	4	3	0	1	4	3	0	1	16	11	0	5	0	0
LIORNO	6	3	0	3	6	3	0	3	24	16	0	8	0	0
LUCCA	6	6	0	0	6	2	0	4	24	16	0	8	0	2
PISTOIA	4	2	0	2	4	6	0	0	16	26	2	6	0	0
MASSA CARRARA	4	2	0	2	4	4	0	0	16	14	0	7	0	0
PISA	5	5	0	0	5	2	0	3	20	14	0	10	0	1
PISTOIA	6	5	0	1	6	3	0	3	24	17	0	7	0	0
PRATO	7	6	0	1	7	7	0	0	28	15	0	13	0	0
SIENA	5	4	0	1	5	2	0	3	20	14	0	6	0	0
TOTALE	108	77	0	31	108	70	6	38	442	272	0	160	0	5

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004
Rilevazione dati totali relativi ai componenti della commissione

COMMISSIONI TRIBUTARIE	Presidenti			Vice Presidenti			Giudici			Astensioni dal servizio				
	Organico previsto	Presenze al 31.12.2004	Sovrannumero	Poeti vacanti al 31.12.2004	Organico previsto	Presenze al 31.12.2004	Sovrannumero	Poeti vacanti al 31.12.2004	Organico previsto	Presenze al 31.12.2004	Sovrannumero	Poeti vacanti al 31.12.2004	distacco	altri motivi
TRENTO	3	2	0	1	3	4	1	-1	12	8	2	4	0	0
TRENTO I ^a	6	5	0	1	6	7	1	-1	24	22	0	2	0	0
TOTALE	9	7	0	2	9	11	2	-2	36	30	2	6	0	0
UMBRIA														
PERUGIA Reg	6	5	0	1	6	5	2	1	24	18	1	6	0	0
PERUGIA	8	7	0	1	8	7	0	0	32	23	0	9	0	0
TERNI	4	4	0	0	4	5	1	-1	16	13	0	3	0	0
TOTALE	18	16	0	2	18	17	3	1	72	54	1	18	0	0
VALLE D'AOSTA														
AOSTA Reg	3	2	0	1	3	0	0	0	12	7	0	5	0	0
AOSTA	5	4	0	1	5	3	2	0	20	9	0	11	0	0
TOTALE	8	6	0	2	8	3	0	0	32	16	0	16	0	0
VENETO														
VENEZIA Reg	34	27	1	7	34	15	0	19	136	70	0	66	0	0
BELLUNO	3	2	0	1	3	0	0	2	12	7	0	5	0	0
PADOVA	15	11	0	0	15	8	0	0	60	36	0	24	0	0
ROVERETO	3	2	0	1	3	2	0	0	12	8	0	4	0	0
TREVISO	9	9	0	0	9	7	0	2	36	22	0	14	0	0
VENEZIA	14	8	0	6	14	7	0	7	56	29	0	27	0	0
VERONA	10	5	0	5	10	6	4	1	40	20	0	20	0	0
VICENZA	10	8	0	2	10	9	1	0	40	32	0	8	0	0
TOTALE	94	72	1	22	94	53	1	39	392	224	0	132	0	0
TOTALE GENERALE	1.415	1.047	5	343	1.415	955	26	449	5.600	3.037	32	1.013	0	55

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Statistiche ricorsi posti in udienza con giudice unico nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004

COMMISSIONI TRIBUTARIE	Numero ricorsi posti in udienza con giudice unico nel periodo 01.01.2003 - 31.12.2003 in attesa di pronunciamento definitivo	Numero ricorsi posti in udienza con giudice unico nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Numero ricorsi con pronunciamento definitivo assunti da giudice unico nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Numero ricorsi depositati da giudice unico nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004			Numero ricorsi posti in udienza con giudice unico nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004 in attesa di pronunciamento definitivo
				Totale ricorsi depositati nel periodo	di cui entro i 90 gg	di cui oltre i 90 gg	
ABRUZZO							
L'AQUILA Reg	0	0	0	0	0	0	0
CHIETI	0	0	0	0	0	0	0
L'AQUILA	0	0	0	0	0	0	0
PESCARA	0	0	0	0	0	0	0
TERAMO	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
BASILICATA							
POTENZA Reg	0	0	0	0	0	0	0
MATERA	0	0	0	0	0	0	0
POTENZA	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
PROV. AUT. BOLZANO							
BOLZANO I*	0	0	0	0	0	0	0
BOLZANO II*	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
CALABRIA							
CATANZARO Reg	0	0	0	0	0	0	0
CATANZARO	0	0	0	1	0	1	0
COSENZA	317	876	666	445	286	159	565
CROTONI	0	0	0	0	0	0	0
REGGIO CALABRIA	0	0	0	0	0	0	0
VIBO VALENTIA	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	317	876	666	446	286	160	565
CAMPANIA							
NAPOLI Reg	0	0	0	0	0	0	0
AVELLINO	0	0	0	0	0	0	0
BENEVENTO	0	0	0	0	0	0	0
CASERTA	71	269	247	261	230	31	63
NAPOLI	41	331	314	345	235	110	19
SALERNO	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	112	600	561	656	465	141	82
EMILIA ROMAGNA							
BOLOGNA Reg	0	0	0	0	0	0	0
BOLOGNA	103	2.496	2.433	2.041	1.944	97	479
FERRARA	0	28	28	28	28	0	0
FORLÌ	0	0	0	0	0	0	0
MODENA	0	0	0	0	0	0	0
PARMA	0	0	0	0	0	0	0
PIACENZA	0	0	0	0	0	0	0
RAVENNA	0	0	0	0	0	0	0
REGGIO NELL'EMILIA	0	0	0	0	0	0	0
RIMINI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	103	2.524	2.461	2.069	1.972	97	479

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMISSIONI TRIBUTARIE	Numero ricorsi posti in udienza con giudice unico nel periodo 01.01.2003 - 31.12.2003 in attesa di pronunciamento definitivo	Numero ricorsi posti in udienza con giudice unico nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Numero ricorsi con pronunciamento definitivo assunti da giudice unico nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Numero ricorsi depositati da giudice unico nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004			Numero ricorsi posti in udienza con giudice unico nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004 in attesa di pronunciamento definitivo
				Totale ricorsi depositati nel periodo	di cui entro i 90 gg	di cui oltre i 90 gg	
FRIULI VENEZIA GIULIA							
TRIESTE Reg	0	0	0	0	0	0	0
GORIZIA	0	0	0	0	0	0	0
PORDENONE	0	0	0	0	0	0	0
TRIESTE	0	0	0	0	0	0	0
UDINE	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
LAZIO							
ROMA Reg	0	0	0	0	0	0	0
FROSINONE	0	0	0	0	0	0	0
LATINA	5	48	48	48	48	0	0
RIETI	0	0	0	0	0	0	0
ROMA	959	7.493	7.141	7.112	5.582	1.530	1.225
VITERBO	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	964	7.541	7.189	7.160	5.630	1.530	1.225
LIGURIA							
GENOVA Reg	0	0	0	0	0	0	0
GENOVA	83	323	319	353	268	85	50
IMPERIA	0	0	0	0	0	0	0
LA SPEZIA	0	0	0	0	0	0	0
SAVONA	62	434	417	480	356	124	17
TOTALE	145	757	736	833	624	209	67
LOMBARDIA							
MILANO Reg	0	0	0	0	0	0	0
BERGAMO	0	0	0	0	0	0	0
BRESCIA	0	0	0	0	0	0	0
COMO	0	0	0	0	0	0	0
CREMONA	0	0	0	0	0	0	0
LECCO	0	0	0	0	0	0	0
LODI	0	0	0	0	0	0	0
MANTOVA	0	0	0	0	0	0	0
MILANO	0	0	0	0	0	0	0
PAVIA	0	0	0	0	0	0	0
SONDRIO	0	0	0	0	0	0	0
VARESE	0	0	0	19	0	19	0
TOTALE	0	0	0	19	0	19	0
MARCHE							
ANCONA Reg	0	0	0	0	0	0	0
ANCONA	0	1	1	1	1	0	0
ASCOLI PICENO	0	0	0	0	0	0	0
MACERATA	0	0	0	0	0	0	0
PESARO	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	1	1	1	1	0	0

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMISSIONI TRIBUTARIE	Numero ricorsi posti in udienza con giudice unico nel periodo 01.01.2003 - 31.12.2003 in attesa di pronunciamento definitivo	Numero ricorsi posti in udienza con giudice unico nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Numero ricorsi con pronunciamento definitivo assunti da giudice unico nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Numero ricorsi depositati da giudice unico nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004			Numero ricorsi posti in udienza con giudice unico nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004 in attesa di pronunciamento definitivo
				Totale ricorsi depositati nel periodo	di cui entro i 90 gg	di cui oltre i 90 gg	
MOLISE							
CAMPOBASSO Reg	0	0	0	0	0	0	0
CAMPOBASSO	5	0	0	46	0	46	0
ISERNIA	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	5	0	0	46	0	46	0
PIEMONTE							
TORINO Reg	0	0	0	0	0	0	0
ALESSANDRIA	0	13	11	11	11	0	2
ASTI	0	0	0	0	0	0	0
BIELLA	0	0	0	0	0	0	0
CUNEO	0	0	0	0	0	0	0
NOVARA	0	3	3	2	2	0	1
TORINO	0	0	0	0	0	0	0
VERBANIA	0	0	0	0	0	0	0
VERCELLI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	16	14	13	13	0	3
PUGLIA							
BARI Reg	0	0	0	0	0	0	0
BARI	122	1.137	1.133	995	888	107	215
BRINDISI	0	0	0	0	0	0	0
FOGGIA	140	493	465	492	430	62	65
LECCE	4	7	7	3	3	4	4
TARANTO	175	402	352	396	260	136	175
TOTALE	441	2.039	1.953	1.886	1.581	305	459
SARDEGNA							
CAGLIARI Reg	0	0	0	0	0	0	0
CAGLIARI	0	49	40	51	40	11	9
NUORO	0	17	16	16	16	0	1
ORISTANO	0	2	1	1	1	0	1
SASSARI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	68	57	68	57	11	11
SICILIA							
PALERMO Reg	0	0	0	0	0	0	0
AGRIGENTO	0	11	11	11	11	0	0
CALTANISSETTA	0	0	0	0	0	0	0
CATANIA	16	10	9	15	10	5	1
ENNA	0	0	0	0	0	0	0
MESSINA	61	396	386	281	279	2	118
PALERMO	175	322	291	370	274	96	85
RAGUSA	0	9	9	9	9	0	0
SIRACUSA	0	0	0	0	0	0	0
TRAPANI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	252	748	705	686	593	103	204

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMISSIONI TRIBUTARIE	Numero ricorsi posti in udienza con giudice unico nel periodo 01.01.2003 - 31.12.2003 in attesa di pronunciamento definitivo	Numero ricorsi posti in udienza con giudice unico nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Numero ricorsi con pronunciamento definitivo assunti da giudice unico nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Numero ricorsi depositati da giudice unico nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004			Numero ricorsi posti in udienza con giudice unico nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004 in attesa di pronunciamento definitivo
				Totale ricorsi depositati nel periodo	di cui entro i 90 gg	di cui oltre i 90 gg	
TOSCANA							
FIRENZE Reg	0	0	0	0	0	0	0
AREZZO	0	0	0	0	0	0	0
FIRENZE	1	2	2	2	2	0	0
GROSSETO	0	0	0	0	0	0	0
LIVORNO	0	0	0	0	0	0	0
LUCCA	0	43	42	28	28	0	15
MASSA CARRARA	1	0	0	19	0	19	0
PISA	0	0	0	0	0	0	0
PISTOIA	0	1	1	1	1	0	0
PRATO	0	1	1	1	1	0	0
SIENA	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2	47	46	51	32	19	15
PROV. AUT. TRENTO							
TRENTO I*	0	1	1	1	1	0	0
TRENTO II*	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	1	1	1	1	0	0
UMBRIA							
PERUGIA Reg	0	0	0	0	0	0	0
PERUGIA	0	0	0	0	0	0	0
TERNI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
VALLE D'AOSTA							
AOSTA Reg	0	0	0	0	0	0	0
AOSTA	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
VENETO							
VENEZIA Reg	0	0	0	0	0	0	0
BELLUNO	0	0	0	0	0	0	0
PADOVA	0	0	0	0	0	0	0
ROVIGO	0	0	0	0	0	0	0
TREVISO	0	0	0	0	0	0	0
VENEZIA	0	0	0	0	0	0	0
VERONA	0	0	0	0	0	0	0
VICENZA	20	1.261	1.248	1.233	1.192	41	55
TOTALE	20	1.261	1.248	1.233	1.192	41	55
TOTALE GENERALE	2.361	16.479	15.639	15.118	12.437	2.661	3.165
TOTALE Commissioni REGIONALI							
	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE Commissioni PROVINCIALI							
	2.361	16.479	15.639	15.118	12.437	2.661	3.165

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI E PROVINCIALI																			
Personale di Segreteria																			
Dotazione organica aggiornata sulla base del Decreto Min.le 21 dicembre 2001 - pubblicato in G.U. n° 91 del 18/04/2002																			
COMMISSIONE	Area A1		Area B1		Area B2		Area B3		Area C1		Area C2		Area C3		DI		Tot.		
	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	
ABRUZZO																			
L'AQUILA Reg	4	2	1	0	8	7	8	5	4	2	2	2	1	1	1	1	1	29	20
CHIETI	1	1	1	1	2	2	0	1	2	4	4	3	1	1	0	0	0	11	13
L'AQUILA	1	1	0	0	0	0	4	4	3	2	3	0	0	0	0	0	0	11	10
PESCARA	0	1	0	1	2	2	1	0	3	5	2	2	0	1	0	0	0	8	12
TERAMO	1	1	1	1	4	4	0	0	3	4	1	1	2	2	0	0	0	12	13
TOTALE	7	6	3	3	16	15	13	10	15	17	12	11	4	5	1	1	71	68	
BASILICATA																			
POTENZA Reg	1	1	1	1	2	2	3	2	1	3	1	1	0	0	0	0	0	9	10
MATERA	1	1	0	0	0	0	5	5	0	4	4	0	0	0	0	0	0	10	10
POTENZA	0	1	0	1	4	4	0	1	3	3	2	2	2	3	0	0	0	11	15
TOTALE	2	3	1	2	6	6	8	8	4	6	7	7	2	3	0	0	30	35	
BOLZANO																			
BOLZANO I°	1	1	0	0	0	0	4	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	7	7
BOLZANO II°	0	1	1	1	0	0	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	6
TOTALE	1	2	1	1	0	0	6	6	2	2	2	2	0	0	0	0	12	13	
CALABRIA																			
CATANZARO Reg	0	1	1	0	6	5	10	6	7	8	5	5	1	1	1	1	1	31	27
CATANZARO	2	1	0	0	2	2	3	5	1	1	1	2	1	1	0	0	0	10	12
COSENZA	2	1	0	0	13	13	4	5	5	2	1	1	1	1	0	0	0	27	25
GROTONE	0	1	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6
REGGIO CALABRIA	4	2	0	0	6	5	11	10	2	2	1	2	1	1	0	0	0	25	22
VIBO VALENTIA	0	1	1	1	3	3	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6	7
TOTALE	8	7	3	2	31	29	31	27	16	18	9	10	4	5	1	1	103	99	
CAMPANIA																			
NAPOLI Reg	5	4	5	4	20	16	36	31	13	15	7	6	1	2	1	1	1	88	79
AVELLINO	0	1	0	0	13	11	4	3	5	6	3	3	1	1	0	0	0	26	25
BENEVENTO	2	1	1	1	4	9	9	1	2	4	4	2	2	0	0	0	0	23	23
CASERTA	5	1	2	2	13	13	9	8	11	12	3	3	5	5	0	0	0	48	44
NAPOLI	6	5	4	4	19	18	33	30	12	16	10	9	2	3	0	0	0	86	85
SALERNO	0	2	3	2	12	15	8	3	9	10	3	4	0	2	0	0	0	35	38
TOTALE	18	14	15	13	81	77	99	84	51	61	30	29	11	15	1	1	306	294	
EMILIA ROMAGNA																			
BOLOGNA Reg	5	8	0	1	6	5	12	12	8	9	2	1	6	6	1	1	1	40	43
BOLOGNA	1	1	1	0	6	3	12	12	8	4	2	2	1	1	0	0	0	31	23
FERRARA	2	1	0	0	4	4	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	12	10
FORLI'	0	1	0	0	4	5	4	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	12	13
MODENA	0	1	0	0	1	1	2	2	4	6	1	0	1	1	0	0	0	9	11
PARMA	2	1	0	0	3	4	1	0	4	5	0	0	1	1	0	0	0	11	11
PIACENZA	3	1	0	0	7	7	2	2	3	3	2	2	0	0	0	0	0	17	15
RAVENNA	0	1	1	1	5	6	1	1	3	1	1	1	0	0	0	0	0	9	13
REGGIO EMILIA	0	1	3	2	7	7	0	2	0	2	1	1	1	1	0	0	0	12	16
RIMINI	1	1	0	0	0	0	5	4	3	2	1	1	0	1	0	0	0	10	9
TOTALE	14	17	5	4	43	42	42	41	38	40	10	8	10	11	1	1	163	164	

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI E PROVINCIALI

Personale di Segreteria

Dotazione organica aggiornata sulla base del Decreto Min. Ie 21 dicembre 2001 - pubblicato in G.U. n° 91 del 18/04/2002

COMMISSIONE	Area A1		Area B1		Area B2		Area B3		Area C1		Area C2		Area C3		DI		Tot.		
	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	
FRIULI VENEZIA GIULIA																			
TRIESTE Reg	1	2	1	1	1	2	7	6	1	1	0	0	2	0	0	1	13	13	
GORIZIA	1	1	0	0	3	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	5	6	
PORDENONE	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	0	0	1	1	0	0	9	9	
TRIESTE	0	1	3	3	6	4	1	1	2	1	1	1	0	1	0	0	12	13	
UDINE	1	1	0	0	7	8	3	2	1	3	1	1	1	1	0	0	14	16	
TOTALE	5	6	6	6	19	18	12	11	4	9	3	3	4	3	0	1	53	57	
LAZIO																			
ROMA Reg	7	7	1	1	30	27	20	27	5	6	9	6	4	5	1	1	77	80	
FROSINONE	2	2	3	2	5	2	7	7	2	2	0	1	1	1	0	0	20	17	
LATINA	2	2	1	1	5	5	4	3	5	7	2	2	1	2	0	0	20	22	
RIETI	2	2	1	1	5	7	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	10	13	
ROMA	13	9	5	4	41	47	43	44	9	11	20	19	4	5	0	0	135	139	
VITERBO	1	1	2	3	6	7	3	4	1	1	1	1	1	1	0	0	15	18	
TOTALE	27	23	13	12	92	95	77	85	23	29	33	30	11	14	1	1	277	289	
LIGURIA																			
GENOVA Reg	0	1	2	2	3	2	6	9	3	2	2	2	1	0	2	1	19	19	
GENOVA	0	1	3	2	7	8	6	7	8	8	4	4	1	1	0	0	29	31	
ISERNIA	0	1	1	1	6	4	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	9	10	
LA SPEZIA	1	1	2	1	4	4	2	2	3	4	1	1	1	1	0	0	14	14	
SAVONA	0	1	0	0	6	7	3	2	2	2	1	1	0	1	0	0	12	13	
TOTALE	1	5	8	6	26	25	18	21	16	16	9	9	3	4	2	1	83	87	
LOMBARDIA																			
MILANO Reg	3	3	4	3	13	14	38	39	7	10	12	10	2	2	1	1	80	82	
BERGAMO	2	1	0	0	6	5	3	4	2	2	0	0	1	1	0	0	14	13	
BRESCIA	1	1	0	0	11	12	1	2	5	7	1	1	0	0	0	0	19	23	
COMO	2	1	3	3	4	3	6	6	1	0	1	2	0	0	0	0	17	15	
CREMONA	0	1	1	1	1	1	5	4	0	0	5	3	0	0	0	0	12	10	
LECCO	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	6	8	
LODI	0	1	0	0	3	2	1	1	0	1	2	2	0	0	0	0	6	7	
MANTOVA	0	1	0	0	6	6	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	10	11	
MILANO	5	4	7	7	16	17	19	20	6	7	8	9	1	2	0	0	62	66	
PAVIA	1	1	0	0	3	3	1	1	1	3	2	1	1	1	0	0	9	10	
SONDRIO	1	1	0	0	10	7	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	12	11	
VARESE	0	1	1	1	3	3	4	3	2	5	1	1	1	1	0	0	12	15	
TOTALE	16	17	17	16	77	75	82	84	26	39	32	29	8	10	1	1	259	271	
MARCHE																			
ANCONA Reg	1	1	0	0	4	2	9	8	0	0	2	1	1	3	1	1	18	16	
ANCONA	0	1	1	1	6	6	3	1	1	2	1	1	1	1	0	0	13	13	
ASCOLI PICENO	1	1	2	2	6	6	2	2	3	3	0	0	1	1	0	0	15	15	
MACERATA	1	1	1	1	7	8	0	0	3	4	2	1	1	1	0	0	15	16	
PESARO	3	2	2	2	1	8	7	3	4	1	1	0	0	2	1	0	19	16	
TOTALE	6	6	5	5	31	29	17	15	8	10	5	3	6	7	1	1	80	76	
MOLISE																			
CAMPOBASSO Reg	1	1	2	2	1	2	4	4	0	2	2	2	0	0	0	0	10	13	
CAMPOBASSO	1	1	3	2	1	1	2	3	1	1	1	1	0	0	0	0	9	9	
ISERNIA	0	1	1	1	6	4	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	9	10	
TOTALE	2	3	6	5	8	7	7	8	1	4	4	4	0	1	0	0	28	32	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMISSIONE		PERSONALE DI SEGRETERIA																		Tot.
		Dotazione organica aggiornata sulla base del Decreto Min.le 21 dicembre 2007 - pubblicato in G.U. n° 91 del 18/04/2002																		
		Area A1		Area B1		Area B2		Area B3		Area C1		Area C2		Area C3		Di		Pp	Or	
Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or			
PIEMONTE																				
TORINO Reg	3	2	2	3	7	7	9	12	7	6	1	2	0	0	1	1	1	30	33	
ALESSANDRIA	1	1	2	2	4	4	4	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	13	13	
ASTI	1	1	1	1	3	3	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	8	8	
BIELLA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	7	7	
CUNEO	0	1	2	2	7	7	1	2	0	2	0	0	1	1	0	0	0	11	15	
NOVARA	1	1	0	0	2	2	5	3	1	1	1	2	1	1	0	0	0	11	10	
TORINO	2	2	3	3	3	5	16	17	0	2	3	4	1	1	0	0	0	28	34	
VERBANIA	0	1	1	1	1	0	3	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6	7	
VERCELLI	0	1	2	1	7	5	1	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	13	10	
TOTALE	8	11	14	14	36	34	40	43	12	18	12	12	4	4	1	1	127	137		
PUGLIA																				
BARI Reg	9	5	4	2	8	6	20	6	10	7	14	11	3	2	2	1	70	40	40	
BARI	5	3	5	3	7	9	17	13	9	6	5	3	0	1	0	0	48	38	38	
BRINDISI	1	1	1	1	3	3	3	3	2	2	0	0	2	1	0	0	12	11	11	
FOGGIA	2	2	1	2	5	8	5	7	6	3	5	1	2	0	0	0	23	29	29	
LECCE	2	1	1	1	5	4	6	6	7	6	1	0	2	1	0	0	24	19	19	
TARANTO	2	2	0	0	5	5	4	4	1	3	4	3	1	1	0	0	17	18	18	
TOTALE	21	14	12	9	33	35	55	39	35	27	27	22	9	8	2	1	194	155		
SARDEGNA																				
CAGLIARI Reg	2	2	2	2	3	6	5	3	2	2	4	4	0	1	1	1	19	21	21	
CAGLIARI	3	2	0	0	5	5	2	1	2	2	2	2	0	0	0	0	14	12	12	
NUORO	3	2	0	0	1	2	5	4	0	0	0	0	1	1	0	0	10	9	9	
ORISTANO	1	1	4	2	5	4	2	1	2	1	0	0	1	1	0	0	15	10	10	
SASSARI	0	1	1	1	1	4	1	2	4	0	1	1	1	1	0	0	9	9	9	
TOTALE	9	8	7	5	18	18	16	13	6	5	7	7	3	4	1	1	67	61		
SICILIA																				
PALERMO Reg	4	3	4	3	25	24	29	26	4	5	6	9	2	2	1	1	75	73	73	
AGRIGENTO	1	1	1	1	6	8	3	2	5	5	1	1	0	0	0	0	17	18	18	
CALTANISSETTA	3	2	2	1	4	6	0	1	3	2	1	1	1	1	0	0	14	14	14	
CATANIA	2	1	7	3	11	8	5	4	5	7	2	2	2	2	0	0	34	27	27	
ENNA	2	1	0	0	3	3	2	1	1	2	0	0	1	0	0	0	9	7	7	
MESSINA	0	1	4	2	9	9	12	11	1	3	1	1	1	5	4	0	32	31	31	
PALERMO	1	1	1	1	5	5	13	12	5	6	1	1	1	1	2	0	27	28	28	
RAGUSA	1	1	2	2	2	2	5	6	0	0	1	1	1	1	1	0	12	13	13	
SIRACUSA	1	1	0	0	6	5	0	1	1	2	1	0	0	1	0	0	9	10	10	
TRAPANI	2	2	0	0	9	10	5	5	2	1	6	4	0	0	0	0	24	22	22	
TOTALE	17	14	21	13	80	80	74	69	27	33	20	20	13	13	1	1	253	243		
TOSCANA																				
FIRENZE Reg	3	5	4	2	5	4	20	24	2	5	5	1	2	2	1	1	42	44	44	
AREZZO	0	1	0	1	4	4	4	3	4	3	0	0	1	1	0	0	12	14	14	
FIRENZE	2	1	2	0	9	6	10	13	2	3	0	1	1	1	0	0	26	25	25	
GROSSETO	0	1	0	0	3	3	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	5	8	8	
LIVORNO	1	1	2	2	4	4	1	2	0	2	4	6	0	0	0	0	12	17	17	
LUCCA	0	1	1	1	8	10	3	1	0	3	0	0	2	1	0	0	14	17	17	
MASSA CARRARA	1	1	0	0	2	3	1	1	2	2	0	0	1	1	0	0	7	8	8	
PISA	0	1	3	3	5	5	0	1	0	3	2	3	0	0	0	0	10	16	16	
PISTOIA	1	1	1	0	7	6	0	1	0	3	2	1	0	0	0	0	11	12	12	
PRATO	1	1	2	2	4	3	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	12	11	11	
SIENA	0	1	1	1	4	3	2	2	2	2	0	0	1	1	0	0	10	10	10	

REGIONALI E PROVINCIALI

Personale di Segreteria

Dotazione organica aggiornata sulla base del Decreto Min.le 21 dicembre 2001 - pubblicato in G.U. n° 97 del 18/04/2002

COMMISSIONE	Area A1		Area B1		Area B2		Area B3		Area C1		Area C2		Area C3		DI		Tot.		
	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	
TOTALE	9	15	16	12	55	51	44	53	14	30	14	14	14	8	7	1	1	161	182

COMMISSIONE		Area A1		Area B1		Area B2		Area B3		Area C1		Area C2		Area C3		DI		Tot.	
		Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or
Dotazione organica aggiornata sulla base del Decreto Min.le 21 dicembre 2001 - pubblicato in G.U. n° 91 del 18/04/2002																			
Personale di Segreteria																			
TRENTINO		1	1	1	1	3	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	8
TRENTINO II°		1	1	0	0	2	2	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	6
TOTALE		2	2	1	1	5	4	4	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	14
UMBRIA																			
PERUGIA Reg		1	1	0	0	0	0	3	5	6	6	0	0	1	1	0	0	0	11
PERUGIA		0	1	2	1	5	4	3	3	4	2	1	1	2	0	0	0	0	17
TERNI		1	1	1	1	3	2	4	3	2	3	1	1	0	0	0	0	0	12
TOTALE		2	3	3	2	8	6	11	11	13	3	2	2	3	0	0	0	0	40
VALLE D'AOSTA																			
AOSTA Reg		0	2	1	0	1	0	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	5
AOSTA		0	1	1	1	1	2	4	5	0	0	1	2	0	0	0	0	0	7
TOTALE		0	3	2	1	2	2	6	6	0	1	2	3	0	0	0	0	0	12
VENETO																			
VENEZIA Reg		2	1	4	4	6	5	21	25	2	2	1	1	1	1	1	1	1	38
BELLUNO		1	2	0	0	3	3	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	8
PADOVA		3	2	1	1	5	9	12	4	5	2	2	2	0	0	0	0	0	24
ROVIGO		2	1	0	0	7	5	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	15
TREVISO		5	2	0	0	7	5	5	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	21
VENEZIA		1	1	1	1	5	4	3	4	2	3	1	1	0	1	0	0	0	13
VERONA		1	1	1	1	4	5	4	4	2	4	0	0	1	1	0	0	0	13
VICENZA		1	2	0	0	1	6	4	4	5	2	2	1	1	0	0	0	0	14
TOTALE		16	12	7	8	43	36	50	59	18	20	8	8	3	4	1	1	146	
TOTALE GENERALE		191	191	167	140	708	685	712	697	329	400	251	235	105	121	16	15	2.479	
																			2.483

Legenda: Pp = Personale presente Or = Organico previsto

